

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

160° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 2000

(Notturna)

Presidenza del presidente PINTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Fassone ed altri; La Loggia ed altri; Occhipinti ed altri; Salvato ed altri; Fassone ed altri; Di Pietro ed altri; Calvi ed altri; Senese ed altri; Follieri; Fassone ed altri; Centaro, modificato dalla Camera dei deputati previa unificazione con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Simeone; Armosino ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisano ed altri; Olivieri ed altri; Pecorella ed altri; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Contento e

Trantino; Pisapia; Pecorella; Pecorella ed altri; Carotti; Biondi e Costa

(4383) *SCOPELLITI: Norme in materia di garanzie del cittadino imputato. Modifiche agli articoli 192, 195, 210, 500, 512-bis e 513 del codice di procedura penale*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B. Assorbimento del disegno di legge n. 4383)

- * PRESIDENTE Pag. 3, 5, 7 e *passim*
- BATTAGLIA (AN) 41
- BERTONI (Dem. Sin.-l'Ulivo) 20
- * CALVI (Dem. Sin.-l'Ulivo), relatore alla Commissione 4, 6, 7 e *passim*
- * CENTARO (Forza Italia) 22, 23, 35 e *passim*
- * DE GUIDI (Dem. Sin.-l'Ulivo) 55
- * FASSONE (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . 12, 21, 35 e *passim*

2^a COMMISSIONE

160° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 2000)

* MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia	Pag. 4, 6, 8 e <i>passim</i>
MARITATI (<i>Misto</i>)	20, 23
MELONI (<i>Misto</i>)	51
* MILIO (<i>Misto</i>)	7, 14, 34 e <i>passim</i>
* PARDINI (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	19
* PETTINATO (<i>Verdi-l'Ulivo</i>)	52
* RUSSO (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	15, 33, 37 e <i>passim</i>
* SCOPELLITI (<i>Forza Italia</i>)	15, 22, 26 e <i>passim</i>

* SENESE (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	Pag. 43, 46
* VALENTINO (<i>AN</i>)	54

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 21.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Fassone ed altri; La Loggia ed altri; Occhipinti ed altri; Salvato ed altri; Fassone ed altri; Di Pietro ed altri; Calvi ed altri; Senese ed altri; Follieri; Fassone ed altri; Centaro, modificato dalla Camera dei deputati previa unificazione con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Simeone; Armosino ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Olivieri ed altri; Pecorella ed altri; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Contento e Trantino; Pisapia; Pecorella; Pecorella ed altri; Carotti; Biondi e Costa

(4383) SCOPELLITI: *Norme in materia di garanzie del cittadino imputato. Modifiche agli articoli 192, 195, 210, 500, 512-bis e 513 del codice di procedura penale*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B. Assorbimento del disegno di legge n. 4383)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B e 4383.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana era stato messo ai voti ed approvato l'emendamento 7.0.1 volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 8.

1. All'articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se l'imputato e il suo difensore hanno partecipato all'assunzione della prova o se nei riguardi dell'imputato fa stato la sentenza civile»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili per impossibilità di natura oggettiva che dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento dell'atto»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

8.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), nel comma 2-bis, dell'articolo 238 come ivi sostituito, sostituire le parole da: «se l'imputato», alla fine con le seguenti: «se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile».

8.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sostituire il comma 3 dell'articolo 238 del codice di procedura penale come ivi sostituito con il seguente:

«3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l'acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili».

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 8.1 corregge la formulazione del comma 2-bis dell'articolo 238 introducendo una previsione che garantisce la formazione della prova in contraddittorio tra le parti con la previsione della necessaria partecipazione del difensore dell'imputato all'assunzione della prova. La formulazione approvata dalla Camera impone la presenza contemporanea sia del difensore che dell'imputato, ma tale condizione appare superflua, difficilmente verificabile in concreto nonché potenzialmente pericolosa per il «cuneo» che avrebbe rischiato di inserire nel processo, bloccando materialmente l'acquisizione dei verbali di prove formati in altri procedimenti, persino nel caso in cui tale acquisizione fosse avvenuta nel contraddittorio con il rappresentante della difesa.

L'emendamento 8.2 si intende illustrato.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 9, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 10, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

1. All'articolo 273 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 11, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

1. All'articolo 294 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 328 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Art. 328-bis. - (*Giudice dell'udienza preliminare*) - 1. Dopo l'esercizio dell'azione penale procede il giudice dell'udienza preliminare».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

12.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Con l'emendamento 12.1 si propone la soppressione dell'articolo 12, introdotto nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con il quale viene formulato l'articolo 328-bis del codice di procedura penale e si stabilisce che «dopo l'esercizio dell'azione penale procede il giudice dell'udienza preliminare». Tale previsione, oltre che di difficile comprensione, non appare logicamente coordinata al tema affrontato nel presente disegno di legge e peraltro pone problemi circa l'alterazione della competenza territoriale in processi particolarmente delicati che è bene invece continuino ad essere regolati dall'attuale sistema.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 12.1.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 12.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato:

Art. 13.

1. L'articolo 362 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 362. - (*Assunzione di informazioni*) - 1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

13.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - 1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 362 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203".

2. All'articolo 351 del codice di procedura penale, al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo dell'articolo 362"».

13.2

MILIO

Al comma 1, all'articolo 362 ivi richiamato, sopprimere la parola: «197bis».

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la Camera ha inteso introdurre con questo articolo alcune innovazioni senza tener conto del testo approvato dal Senato in materia di indagini difensive. L'emenda-

mento 13.1 è volto a raccordare l'articolato in discussione con le modifiche introdotte da tale normativa all'articolo 362 del codice di procedura penale. In ogni caso mi rifaccio a quanto già ebbi a dire in precedenza su questo argomento.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 13.2.

MILIO. Signor Presidente, rinunzio ad illustrare l'emendamento 13.2.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sull'emendamento 13.1 mi rimetto alle valutazioni della Commissione, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento 13.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

A seguito di tale votazione l'emendamento 13.2 è precluso.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 12 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti tale soppressione.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 14.

1. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale le parole: «entro sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato» sono sostituite dalle seguenti: «entro venti giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

14.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - 1. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "entro sette giorni" sono sostituite con le seguenti: "entro quindici giorni".

2. All'articolo 456, comma 3, del codice di procedura penale, la parola: "venti", è sostituita con la parola: "trenta"».

CALVI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 14.1 riduce il termine di venti giorni previsto dall'articolo 14 del testo della Camera dei deputati portandolo a quindici giorni, termine che appare sufficiente per il deposito nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato, permettendo nel contempo una maggiore snellezza del procedimento.

Il comma 2 dello stesso emendamento porta a trenta giorni il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 456 del codice di procedura penale.

Si tratta, come è noto, del problema riguardante il giudizio immediato e i termini vanno coordinati con l'attuale configurazione dei termini già previsti nel codice di procedura penale.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 14, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 15, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 15.

1. All'articolo 499 del codice di procedura penale, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 16.

1. L'articolo 500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 500. - *Contestazioni nell'esame testimoniale*). - 1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.

2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste.

3. Le dichiarazioni rese al dibattimento nonchè le eventuali contestazioni non possono essere utilizzate se il testimone rifiuta di rispondere ad una delle parti.

4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento.

5. Le parti sono ammesse a dimostrare la loro estraneità ai fatti illeciti.

6. Sull'acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

7. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Le stesse non sono utilizzabili nei confronti delle parti che non abbiano partecipato alla loro assunzione, salvo il consenso della parte.

8. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

16.1

MILIO

Al comma 1, all'articolo 500 ivi richiamato, al comma 2, sostituire la parola: «lette», con l'altra: «utilizzate».

16.2

FASSONE

Al comma 1, all'articolo 500 ivi richiamato, dopo il comma 2 inserire il seguente comma 2-bis:

«Quando a seguito della contestazione sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati, congiuntamente alle dichiarazioni rese nel giudizio, se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità».

16.3

MILIO

Al comma 1, sostituire i commi 3 e 4 dell'articolo 500 con il seguente:

«3. Le dichiarazioni rese al dibattimento nonchè le eventuali contestazioni non possono essere utilizzate se il testimone rifiuta di rispondere a talune delle parti salvo che non si provi sia stato sottoposto a violenza, minacce, offerta di danaro o comunque indotto a negare il vero e ad affermare il falso».

16.4

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 500 del codice di procedura penale come ivi sostituito, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all'esame o al controesame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al dichiarante».

Al comma 1, nell'articolo 500 del codice di procedura penale come ivi sostituito, al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole: «e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate».

Al comma 1, nell'articolo 500 del codice di procedura penale, come ivi sostituito, sopprimere il comma 5».

16.5

MILIO

Al comma 1, sopprimere i commi 5 e 6 dell'articolo 500 ivi richiamato.

16.6

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 500 come ivi sostituito, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Fuori dal caso previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 6».

16.7

SCOPELLITI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«9. In ogni caso le dichiarazioni acquisite nel fascicolo del dibattimento, ai sensi dei commi che precedono, sono valutate come prova di fatti in essi affermati se sussistono altri elementi di prova di diversa natura che ne confermano l'attendibilità».

FASSONE. Signor Presidente, annetto molta importanza all'emendamento 16.2, per cui la prego di concedermi qualche attimo per illustrarlo. Circa un anno fa il Senato, mi sembra quasi all'unanimità, approvò un provvedimento su questa materia; il mio emendamento ne riproduce l'essenza, con attenuazioni dettate da un'ulteriore attenzione alle garanzie. Non si prevede infatti l'acquisizione delle dichiarazioni utilizzate, mentre si prevede un'ulteriore cautela nella valutazione delle medesime. Viene imposta una valutazione congiunta con tutto ciò che nel dibattimento è emerso a seguito delle contestazioni.

Il Senato aveva scelto questa linea per un'esigenza di equilibrio rispetto all'altra fondamentale opzione della quale già ci siamo occupati, vale a dire l'individuazione di una certa area di diritto al silenzio in capo a determinate categorie di imputati. In quel settore il Senato aveva scelto una linea di estrema prudenza e di attenzione al diritto della difesa, mentre in questo settore aveva scelto una linea di attenzione alle esigenze

di accertamento. La Camera ha rovesciato diametralmente l'impostazione, imponendo un rigore nella materia delle incompatibilità e invece un forte sacrificio alle esigenze di accertamento attraverso la nuova struttura dell'articolo 500. A me pare che l'aver ripristinato il sacrificio in termini di incompatibilità e l'aver accettato il sacrificio in termini di esigenze di accertamento produca un forte squilibrio a danno delle esigenze di accertamento dei reati nel processo penale, che già versa in una situazione di notevole difficoltà.

Mi rendo conto che l'emendamento sarebbe sicuramente da ritenersi ingiustificato qualora ci fosse una preclusione di ordine costituzionale nascente dal nuovo articolo 111. Se in base all'articolo 111 della Costituzione fosse rigorosamente preclusa la possibilità di un utilizzo delle dichiarazioni rese nella fase dell'indagine, anche quando sono passate attraverso il filtro della contestazione e del contraddittorio sulle medesime, è chiaro che dovrei alzare le mani. Ma così non è, a mio giudizio, né a giudizio - ed è quel che più conta - di autorevole dottrina, come si evince dai primi commenti relativi al nuovo testo costituzionale. Infatti, il quarto comma dell'articolo 111 della Costituzione al quale si fa riferimento, si presenta come un blocco unitario rispetto al quale abbiamo scritto due regole: in primo luogo, che il processo penale è governato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova; in secondo luogo, che le dichiarazioni di chi si è sempre sottratto al contraddittorio sono inutilizzabili come prova a carico. Da questo discendono due deduzioni inoppugnabili. La prima è che anche queste dichiarazioni, cioè di colui che si è sottratto, sono utilizzabili se da esse può emergere una prova liberatoria e non a carico. La seconda, che l'inutilizzabilità, come drastica sanzione processuale, colpisce solo le precedenti dichiarazioni di chi si è sottratto all'esame, non quelle di chi vi si è sottoposto e ha reso dichiarazioni difformi. Per queste vi potrà essere un regime di considerazione processuale, che il legislatore è libero di stabilire, ma certamente non vi è una preclusione radicale all'utilizzabilità da parte del dettato costituzionale.

Se questa è, a mio avviso, la lettura che è necessario dare del disposto costituzionale, il testo della Camera va oltre l'esigenza minima della Costituzione. Mi guardo bene dal dire che sia costituzionalmente illegittimo; mi limito a dire che sono possibili anche altre opzioni. Pertanto, dobbiamo valutare se sia opportuna un'opzione di questo genere che priva il processo di tutto il sapere investigativo, anche quando esso viene versato nel giudizio attraverso le contestazioni ed anche quando il contraddittorio ha potuto esercitarsi su questo materiale attraverso l'esame incrociato, posto che l'altro principio racchiuso nel quarto comma dell'articolo 111 è, appunto, che la prova si formi nel contraddittorio. Qui il contraddittorio vi è perché le parti hanno diritto di interloquire non soltanto sulla prova già formata, come già era nel previgente codice, ma sulla prova costituenda, com'è nel codice attuale.

Faccio presente, e con questo concludo, che il sacrificio delle dichiarazioni acquisite precedentemente al giudizio può riverberarsi anche sulle acquisizioni effettuate attraverso le indagini difensive. L'argomento può

essere rovesciato, nel senso che si vede appunto un pericolo nella possibilità di dare piena legittimazione a dichiarazioni acquisite dal difensore, che non ha il risalto istituzionale ed imparziale del pubblico ministero; ma la considerazione mi sembra debole, in primo luogo perché noi abbiamo cercato di costruire una facoltà investigativa paritaria in capo a questo soggetto, ma soprattutto perché anche in questo caso, qualora ci fossero delle modificazioni del *dictum* da parte della persona escussa dal difensore, e queste fossero attribuibili a manovre inquinanti, mi pare che anche in questo caso la difesa avrebbe un interesse fondamentale a poterne chiedere il recupero, sempre attraverso il prudente vaglio del giudice.

Aggiungo ancora che il testo da me proposto evita, coerentemente con la nuova formulazione dell'articolo 111, il rischio che attraverso l'acquisizione materiale di atti dell'indagine, il dibattimento sia per così dire il ventriloquo dell'indagine, nel senso che l'indagine parla attraverso la bocca del dibattimento, ma in realtà le parole pronunciate sono quelle dell'indagine. Ciò non avviene, ed è per questo motivo che mi sono premurato di evitare l'affermazione dell'acquisizione di queste dichiarazioni. Analogamente, mi sono premurato di evitare che queste dichiarazioni possano di per sé sole, sebbene non acquisite, essere interpretate come prova dei fatti in esse affermati. A questa prova il giudice potrà eventualmente giungere soltanto dopo che avrà fatto un prudente bilanciamento e raffronto con quelle emerse a seguito del contraddittorio. Per l'insieme di queste considerazioni e per molte altre che non aggiungo per rispetto dell'economia dei tempi, caldeggio una riflessione su questo punto.

MILIO. Signor Presidente, l'emendamento 16.1 si illustra da sé. Tende soltanto a sostituire la parola «lette» con l'altra «utilizzate». Quest'ultimo termine ha a che fare con il fatto che la lettura è finalizzata a qualcosa.

Per quanto riguarda l'emendamento 16.3 mi sono limitato a riassumere i commi 3 e 4 del testo modificato dalla Camera notando che la formulazione proposta mi pare propenda per un'interpretazione pregiudiziale, vale a dire che la verità possa non essere quella assunta nel dibattimento. Nel testo approvato dalla Camera si prevede che, se anche nel dibattimento risultasse che il dichiarante fosse stato minacciato, indotto con denaro o in altro modo a cambiare versione, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone verrebbero acquisite al dibattimento. Io, invece, riformulando i commi in questa maniera sostengo che sia utile allargare il campo delle induzioni, quale che sia la motivazione per cui il teste viene indotto a negare il vero o sostanzialmente ad affermare il falso, e quindi non limitando l'indicazione solo alle minacce, alle promesse o alle dazioni di denaro e così via. Mi sembra una formulazione più congrua perché il contrasto, e quindi la negazione del vero e l'affermazione del falso, verrebbe fuori oggettivamente dalla dichiarazione che egli rende, senza una pregiudiziale convin-

zione che la verità è quella detta al pubblico ministero e non piuttosto quella resa al dibattimento.

L'emendamento 16.5 tende a sopprimere i commi 5 e 6.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Ne propongo anch'io la soppressione.

MILIO. Mi viene incontro anche il relatore. Mi sembrerebbe infatti ultroneo prevedere che le parti hanno il diritto di dimostrare di essere innocenti.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 16.4 e 16.6. Il primo emendamento modifica il comma 3 dell'articolo 500 del codice di procedura penale, come approvato dalla Camera. Propongo di stabilire che le dichiarazioni testimoniali rese al dibattimento non possono essere utilizzate nei confronti della parte al cui esame il testimone si è sottratto, salvo che quest'ultima consenta, limitando la portata dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali sia sotto il profilo soggettivo che sotto l'aspetto oggettivo.

I problemi posti dalla precedente formulazione riguardavano il fatto che le dichiarazioni rese da un testimone potevano divenire interamente inutilizzabili anche solo se il teste rifiutava di rispondere ad una delle parti o addirittura se avesse mancato di rispondere ad una sola delle domande formulate da una delle parti. Con la riformulazione proposta viene meno tale limitazione e si sottolinea che la inutilizzabilità della deposizione del teste opera esclusivamente nei confronti della parte al cui esame egli si è sottratto, dovendosi intendere per esame non la singola domanda, ma il complesso delle domande formulate dal teste o quantomeno quelle maggiormente significative nell'ottica processuale del caso concreto.

Nella stessa direzione si muove l'aggiunta prevista al successivo comma 4 dell'articolo 500, sempre come modificato dalla Camera. In attuazione della deroga al principio del contraddittorio, allorché la formazione della prova sia stata l'effetto di condotte illecite, si prevede che, se nel dibattimento emergono circostanze che facciano ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero sono acquisite al fascicolo del dibattimento diventando così utilizzabili ai fini della decisione, in deroga alla regola generale di cui al comma 2; ed anche le dichiarazioni rese al dibattimento previste dal comma 3 in questo caso potranno essere utilizzate.

Si propone poi la soppressione del comma 5 del suddetto articolo, poiché la previsione in esso contenuta appare già dettata da norme di rango costituzionale.

Sempre con riferimento all'articolo 500 come sostituito, si propone di sostituire il comma 7 con una formulazione che sembra garantire maggiormente la formazione della prova in contraddittorio tra le parti, prevedendo

che le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 del codice di procedura penale sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova nei confronti delle parti che abbiano partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per le contestazioni.

SCOPELLITI. Signor Presidente, con l'emendamento 16.7 si intende portare un contributo all'armonia di un articolo 16 che invece, temo, verrà stravolta dagli emendamenti del relatore. Quindi, anche se credo che in un certo senso perda di valore, lo sottoporro ugualmente al voto della Commissione. È evidente che ci troviamo di fronte alla circostanza in cui un testimone nel corso della deposizione afferma una cosa diversa da quella affermata nel corso delle indagini preliminari; nulla esclude quindi che entrambe le dichiarazioni siano false, nel senso che da una persona che ha già mentito prima è più logico aspettarsi altre bugie piuttosto che una verità.

Il mio emendamento 16.7, analogamente al successivo 18.2, che do per illustrato, tende a far sì che il giudice possa valutare queste dichiarazioni insieme ad altri elementi di prova di natura diversa che ne confermino l'attendibilità.

RUSSO. Signor Presidente, l'emendamento 16.2 del collega Fassone pone alla nostra attenzione un problema molto serio che lo scorso anno, quando abbiamo affrontato l'argomento in prima lettura in Senato, ha formato oggetto non solo di riflessione, ma anche di un travagliato lavoro di elaborazione, e, per quanto ci risulta, è stato oggetto di molta attenzione e di successive elaborazioni di testi diversi da parte dei colleghi della Camera.

Qui si contrappongono due visioni della nostra normativa processuale. Una visione è quella che parte dal concetto di una rigorosa separazione del momento delle indagini rispetto al momento del dibattimento. Coerentemente a questa rigorosa separazione dei due momenti, si vuole che gli atti di indagine non possano entrare nella valutazione del giudice ai fini della prova; possono certamente servire per le contestazioni, ma non possono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento e costituire prova dei fatti in essi affermati.

L'altra posizione è quella che invece ritiene che non contraddica – e il collega Fassone l'ha illustrata molto bene – al principio della formazione della prova in contraddittorio l'utilizzazione ai fini della prova anche delle dichiarazioni precedenti, purché questa valutazione non sia isolata rispetto alle emergenze dibattimentali. Ricordo che noi in Senato avevamo già acquisito un punto importante, che poi la Camera ha confermato: se il teste rifiuta di rispondere le dichiarazioni rese precedentemente non possono in modo assoluto essere acquisite ed essere valutate. La Camera ha fatto un passo ulteriore, che noi abbiamo accettato e condiviso, e cioè che in quel caso non possono essere utilizzate nemmeno per la contestazione le dichiarazioni precedenti.

Effettivamente, il contraddittorio viene meno nel momento in cui la parte rifiuta di rispondere e allora l'utilizzazione delle dichiarazioni precedenti avrebbe valore soltanto come valutazione di dichiarazioni isolate dal contesto dibattimentale. Il collega Fassone ha espresso un concetto che trovo molto interessante quando ha chiarito che nel suo emendamento non si vuole affermare la possibilità di un'utilizzazione isolata delle dichiarazioni precedenti. Infatti, l'avverbio «congiuntamente» sta a significare che il giudice deve fare una valutazione complessiva di tutte le dichiarazioni. Questa formula della valutazione congiunta era emersa nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, e anche in un convegno molto interessante di studiosi del processo penale, al quale ho partecipato recentemente, si erano contrapposte le diverse posizioni esistenti in dottrina su questo argomento. Questa indicazione di una valutazione congiunta è emersa come l'indicazione più realistica, più aderente alla realtà del processo, da parte di autorevoli professori di procedura penale.

Per quanto ho potuto capire, la preoccupazione che ha poi portato la Camera ad abbandonare questa soluzione e ad adottare invece il testo oggi al nostro esame, è dovuta alla possibilità che, sia pure attraverso la via dell'affermazione di una valutazione congiunta, si potesse poi attuare nella prassi e nella realtà concreta una valutazione isolata dal contesto. A fronte di questa preoccupazione, la Camera ha scelto la soluzione più rigorosa.

A livello personale, e questa mia opinione l'ho manifestata oltre che ai colleghi anche in un convegno a Ferrara, avrei preferito e preferirei una soluzione simile a quella proposta dal senatore Fassone perché mi pare più aderente alla realtà del processo. L'unica avvertenza però, perché di questo sono fermamente convinto, è che una formula di questo genere non dovrebbe mai essere la via di passaggio per giungere ad una utilizzazione delle dichiarazioni precedenti separata dal contesto del dibattimento. Il pericolo esiste; ragionando in termini di corretta interpretazione questo mi sembra che sia il punto. Mi domando, peraltro, se il testo al nostro esame non sia meno lontano dal testo che ci propone il collega Fassone – e che, lo ripeto, avrei personalmente preferito – di quello che può apparire a prima vista, una volta che al concetto di valutazione congiunta si dia il giusto significato di una valutazione complessiva nella quale le dichiarazioni precedenti che vengono lette per le contestazioni entrano in un complesso di valutazione dibattimentale.

In uno degli interventi che ho ascoltato a Ferrara e che poi è stato ripreso in un interessante dibattito aperto su questo argomento da «Il Sole-24 Ore», si propone proprio una linea interpretativa di questo tipo. Si sostiene infatti che nel momento in cui le dichiarazioni vengono lette per le contestazioni, e quindi attraverso la lettura entrano nel verbale del dibattimento, su tali dichiarazioni si realizza il contraddittorio perché il testimone è chiamato a rispondere, a dare le sue spiegazioni. Abbiamo quindi le contestazioni e le risposte alle contestazioni e il giudice dovrà necessariamente fare una valutazione congiunta. È chiaro però che il testo approvato dalla Camera pone un limite che la prassi non potrà superare e che forse la soluzione della valutazione congiunta potrebbe invece, con

qualche interpretazione forzata, consentire di superare, nel senso che questa valutazione congiunta non potrà mai condurre a dire che la prova del fatto sta esclusivamente nelle dichiarazioni precedenti disattendendo le dichiarazioni difformi.

Io credo che il testo della Camera peraltro si presti ad una valutazione ragionata e argomentata che rispetti pienamente il contraddittorio e realizzi un'aderenza alla realtà del processo. Ho dichiarato prima che sul piano personale avrei preferito e preferirei una formula analoga a quella che propone il collega Fassone. In ogni caso rivolgo in prima istanza un invito al ritiro di questo emendamento, se le mie argomentazioni possono persuadere che la linea di una valutazione congiunta, che peraltro – voglio dirlo con chiarezza – esclude la valutabilità separata e isolata delle dichiarazioni precedenti, è da preferirsi. Se l'invito a ritirare l'emendamento non fosse però accolto, dichiaro, anche a nome del Gruppo, che voterò contro questo emendamento, mentre voterò a favore degli emendamenti del relatore che apportano correzioni significative, sia pure in altre parti, al testo dell'articolo 500 del codice di procedura penale.

In questa valutazione conclusiva entra un giudizio, che vorrei fosse colto nel senso positivo della parola, di realizzabilità politica dei nostri disegni. Abbiamo assistito, lo accennavo prima, ad un travagliato percorso alla Camera dei deputati su questo argomento. Mentre in altre parti si ha l'impressione che alcune norme siano state introdotte all'ultimo momento forse anche, non voglio esprimere giudizi irriguardosi, con qualche improvvisazione, qui invece siamo di fronte ad un materia che è stata affrontata con molta passione, impegno e determinazione. Per quanto riguarda il comma 2, non siamo in presenza di una formula criticabile sotto il profilo tecnico, ma di una formula che sceglie con coerenza una delle due linee cui prima ho fatto riferimento. La mia preoccupazione è allora la seguente. Noi siamo in terza lettura e ci apprestiamo ad approvare un testo con notevoli modifiche, che la Camera a sua volta dovrà riesaminare: una modifica su questo punto, che – lo ripeto – alla Camera ha rappresentato il punto di approdo di un percorso tormentato, con la riproposizione, sia pure con una formula più attenuata, come giustamente sottolineato dal collega Fassone, della «soluzione Senato» potrebbe dar luogo ad una non approvazione della legge. Noi oggi non abbiamo soltanto bisogno di realizzare in Senato un largo consenso, che con piacere noto che si sta realizzando, ma anche di realizzarlo in modo analogo alla Camera, non soltanto per un'approvazione *tout court*, ma possibilmente anche in tempi rapidi.

Certo, se nell'ambito della nostra Commissione fosse espressa la volontà di rimeditare su questo punto potrei dichiarare la nostra disponibilità in questo senso. Non nascondo e non mi nascondo – e noi abbiamo fatto precedere a questo lavoro una serie di approfondimenti informali che sono stati preziosi perché arriviamo preparati sulla materia, perché il confronto non è improvvisato – che abbiamo constatato una difficoltà a realizzare un consenso ampio su una modifica di questo comma dell'articolo 500. Rite-

niamo allora giusto prendere atto di questa situazione. Non si tratta dell'accettazione di una norma sbagliata o ingiusta per ragioni di convenienza politica; siamo consapevoli che in questa materia vi sono posizioni scientificamente corrette che si fronteggiano e che si contrappongono, ognuna delle quali ha una sua dignità. Ognuno di noi può avere una sua opinione personale, ma certamente la proposizione «la valutabilità delle dichiarazioni precedenti solo ai fini della credibilità» era contenuta nel codice di procedura penale nella sua stesura originaria. Quindi, si ripristina un testo che a suo tempo era stato accolto con grandi consensi da tutti. In questa situazione riteniamo giusto e conveniente che ci si debba muovere su tale terreno, mantenendo su questo punto il testo della Camera e correggendolo negli altri punti significativi.

Per questo motivo, anche se con qualche rammarico, perché il collega Fassone ha sempre dato dei contributi preziosi alla discussione e i suoi argomenti hanno un peso, non soltanto per i colleghi che appartengono al medesimo Gruppo, ma anche per i colleghi degli altri Gruppi, se l'emendamento verrà mantenuto il Gruppo come tale esprimerà una posizione contraria, pur lasciando, come abbiamo sempre fatto e come è nostro costume, piena libertà di decisione ai singoli componenti.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 16.1 e 16.2. Vorrei soltanto aggiungere che condivido tutte le considerazioni espresse dal senatore Russo. Tuttavia, se non ho inteso proporre emendamenti in relazione al comma 2 dell'articolo 500, evidentemente è perché ritengo che la configurazione dell'articolo 500, sulla base degli emendamenti da me proposti, sia pienamente condivisibile. Quindi, anche la formulazione del comma 2, che non ho proposto di modificare, trova un consenso pieno. Voglio anche aggiungere che la contrapposizione realizzatasi, soprattutto in dottrina e non soltanto in ambito di riflessione politica, su una linea interpretativa, che il senatore Russo definiva di realismo processuale e che in qualche modo si identifica nella posizione del professor Siracusano, è certamente di straordinario interesse. Credo però possano sorgere alcune ambiguità; si corre il rischio che la giurisprudenza si orienti in modo diversificato. A me sembra, e qui condivido invece la posizione del professor Ferrua, che sia più rispondente ai principi di teoria generale che informano il modello accusatorio la formulazione alla quale siamo giunti e dalla quale eravamo partiti fin dal codice del 1989.

Esprimo poi parere contrario anche sugli emendamenti 16.3, 16.5 e 16.7.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento 16.1. Con riferimento all'emendamento 16.2, per le considerazioni già svolte fino a questo momento dagli intervenuti, mi rimetto formalmente alla Commissione, pur sottolineando l'apprezzamento per il contenuto dello stesso e per la

tesi sostenuta dal senatore Fassone. Quindi, mi rimetto alla Commissione proprio per le considerazioni di natura politica che sono state svolte.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 16.3, 16.5 e 16.7 e parere favorevole sugli emendamenti 16.4 e 16.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.2.

PARDINI. Dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento 16.2. Non ho nulla da aggiungere a quanto già dichiarato dal collega Fassone in sede di illustrazione dell'emendamento. Ho avuto modo di apprezzare la sensibilità e gli approfondimenti del senatore Russo su questo tema. Prendo atto anche se non lo condivido del dibattito che si è sviluppato alla Camera, il quale di fatto ha stravolto il testo approvato dal Senato, che personalmente valutavo come una soluzione equa, che teneva conto di quelli che dovrebbero essere a mio parere i principi fondamentali dell'acclaramento della verità in un processo. Credo che dal testo uscito dalla Camera traspaia invece un vizio pregiudiziale, di fondo, nel senso che si stravolge in senso negativo il processo penale. Basta pensare allo stravolgimento del comma 3 o alla rilettura del comma 4, che nel testo del Senato costituiva il comma 6, quando si parla di «elementi concreti per ritenere». Nel testo del Senato si faceva riferimento invece a «fondati motivi». Non credo che questa modifica sia da considerare una mera sottigliezza linguistica. Dal testo approvato della Camera traspare in realtà l'intenzione chiara, come ha rilevato bene il collega Russo, di creare una separazione assoluta tra tutto ciò che è avvenuto nelle fasi preliminari e ciò che avviene nel dibattimento. Personalmente lo ritengo un errore perché quanto accertato nelle indagini preliminari è opera di un magistrato, ed avviene con tutte le garanzie per la difesa. Stravolgere ulteriormente il testo approvato dalla Camera penso sia un errore grave.

Vorrei fare un'ultima considerazione, per certi versi ripresa anche dal collega Fassone, per rendere sufficientemente evidente quanto possa essere stato strumentale il dibattito svoltosi alla Camera e quindi il testo scaturito da tale esame. In pratica questa norma della Camera va in senso diametralmente opposto a quanto si è fatto al Senato, con l'approvazione del provvedimento relativo alle indagini difensive. Da una parte si approvano le indagini difensive, perché riteniamo giusto che l'avvocato possa esperire le stesse indagini del pubblico ministero, dall'altra impediamo di trasferire i risultati nel dibattimento.

Per questa serie di ragioni voterò a favore dell'emendamento Fassone. A seconda di come verrà configurato l'articolo 16, dichiarerò poi il mio voto su tale articolo.

BERTONI. Signor Presidente, voterò a favore di questo emendamento a futura memoria, affinché chi dovesse leggere nei prossimi tempi i resoconti stenografici del Senato sappia che ci sono stati senatori del Gruppo dei Democratici di Sinistra che hanno cercato di impedire che la giustizia penale, già lacerata dalle leggi degli ultimi anni, fosse definitivamente affossata. Del resto, lo stesso presidente Berlusconi, se andrà al Governo – che Dio lo scongiuri – si renderà conto, sotto le spinte provenienti da tutta l'Italia, e tra l'altro dalla sua Milano, della necessità di una svolta nella legislazione sul processo penale. Si vedrà allora che egli farà ciò che alcuni di noi della sinistra, e in primo luogo il senatore Fassone, da tempo andiamo dicendo e che ora con convinzione ribadiamo.

MARITATI. Signor Presidente, esprimo voto favorevole sull'emendamento 16.2. Due sono i punti emersi, l'esigenza politica e il pericolo di un'interpretazione giurisprudenziale tale che possa consentire il superamento del limite della formazione della prova in contraddittorio, prevalentemente nel giudizio. Ritengo che il primo punto non sia tale da impedire di esaminare questo problema di vitale importanza. Il secondo punto lo vedo del tutto irrilevante, perché l'espressione contenuta nell'emendamento è così chiara ed inequivocabile «congiuntamente alle dichiarazioni rese nel giudizio, se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità» da rendere inesistente il paventato pericolo. Restano quindi solo gli aspetti positivi che sono stati, questo ha rafforzato il mio convincimento, ben evidenziati dallo stesso intervento del collega Russo.

FASSONE. Signor Presidente, utilizzo la sede della dichiarazione di voto per dare risposta all'invito al ritiro rivoltomi dal senatore Russo, alle cui osservazioni riservo una considerazione certamente non inferiore a quella che egli tributa alle mie. Questo suo invito lo accoglierei volentieri, addirittura con entusiasmo, se fossi persuaso che la lettura che egli ha dato del testo della Camera è praticabile. Io lo vorrei, lo spero. Spero che la giurisprudenza arrivi a questo, ma l'argomento storico rende ciò estremamente improbabile. Questo era il testo inizialmente previsto dal codice di procedura penale, fu modificato, è stato ripristinato dal Senato, è stato ulteriormente modificato dalla Camera; non credo che le due diversissime versioni letterali possano portare ad un risultato sostanzialmente convergente. E allora non posso accettare tale invito, anche per un'ulteriore considerazione che ho tralasciato di fare nel primo intervento, ma che anch'essa credo meriti una riflessione. La strada che la Camera ci ha affidato, e che verosimilmente il Senato si accinge a percorrere, è già stata percorsa una volta e si è rivelata velleitaria perché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 255 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità di questo meccanismo, utilizzando tre argomenti, che vorrei recuperare. Generalmente la critica si è appuntata contro il primo, che era effettivamente fragile, trascurando gli altri due, uno dei quali ritorna integralmente nel testo in esame. La Corte argomentò, da un lato, con un sorta di postulazione di

principio, sull'esigenza di accertamento della verità: su questo aspetto si appuntarono diverse critiche, in parte fondate.

Gli altri due argomenti sono diversi dal precedente, perché a differenza di quest'ultimo avevano un parametro costituzionale di riferimento, e furono caratterizzati da una critica al legislatore nell'aver trattato diversamente situazioni affini. In primo luogo, posto che il legislatore, in base ad una presunzione di genuinità, al comma 4, allora vigente e oggi non più, dell'articolo 500 del codice di procedura penale aveva accordato credibilità, e quindi immediato travaso nel fascicolo per il dibattimento, ad alcune dichiarazioni rese sul luogo e nell'immediatezza del fatto, la Corte censurò tale atteggiamento in base alla considerazione che il legislatore non era arbitro di espungere radicalmente dal processo altre dichiarazioni che, qualora analitiche e convergenti, apparivano dotate di analoghe caratteristiche. Questo percorso comparativo non è più possibile perché ormai abbiamo espunto, purtroppo dico io e inopportunamente, anche il precedente comma 4 dell'articolo 500. Ma il terzo e ultimo argomento permane ed esso è stato sintetizzato dalla Corte in questa frase: «È manifestamente irragionevole una norma che impone al giudice di contraddire la propria motivata convinzione nel contesto della stessa decisione». Ecco, ciò accadrà di nuovo, perché se quegli elementi sono idonei a saggiare e quindi, in ipotesi, anche a negare la credibilità del *dictum* dibattimentale, è segno che il giudice li ha ritenuti affidabili, attendibili e di fatto veritieri. Ma poi il giudice nel passaggio immediatamente successivo, è costretto a ritenere che il fatto sottoposto al suo giudizio e alla sua verifica non può essere provato perché quegli elementi sono sottratti alla sua valutazione, cioè al suo percorso mentale. La Corte, in sostanza, ammonì il legislatore in questo senso: si deve certamente desiderare la realtà dei principi, ma a patto che non usino violenza al principio di realtà. Questo inconveniente si profila di nuovo accanto all'altro inconveniente che si produrrà nelle prassi e cioè che il recupero giudiziario darà vita a una proliferazione dell'incidente probatorio, perché questo sarà l'unico modo di mettere in casaforte delle dichiarazioni che domani potrebbero essere a rischio. In tal caso avremo un'ulteriore proiezione nella fase indagatoria di quello che cerchiamo di far convergere nella fase regina del dibattimento.

Per queste ragioni non posso accogliere l'invito del collega e dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento 16.2.

SCOPELLITI. Signor Presidente, avevo chiesto la parola perché avrei voluto fare una proposta al presentatore dell'emendamento, ma a questo punto ci rinuncio, dichiarando soltanto la mia astensione.

Vorrei poi sottolineare l'inutilità di questo *flash* comiziale del senatore Bertoni. Capisco che ormai il *leit motiv*, vale a dire l'elemento che fa paura, è Berlusconi, ma mi si deve spiegare che cosa c'entra questo momento di propaganda politica nell'ambito di una discussione su una norma abbastanza importante e rispetto alla quale l'argomento del contendere è rappresentato da un emendamento presentato da un componente della maggioranza al quale vengono contrapposte delle proposte del rela-

tore, anch'esso senatore di maggioranza. Se in questo non c'è soltanto il pretesto, e mi si passi il termine, la volgarità di scagliarsi contro una parte politica, mi si deve spiegare il significato di tali dichiarazioni. Capisco che le sedute notturne sono faticose e possono anche portare sonnolenza ed è anche vero che il sonno della ragione genera mostri, ma quando non genera mostri, fa dire sciocchezze.

CENTARO. Signor Presidente, rivendico al Gruppo Forza Italia e all'opposizione in particolare un dialogo costruttivo su tutte le riforme varate dal Senato nel settore della giustizia. Di questo penso che mi possano dare atto i componenti della maggioranza. In particolare, rivendico anche un'onestà intellettuale e morale da parte di tutti coloro che si sono seduti allo stesso tavolo per disquisire su norme tecniche, cercando di costruire, nei limiti del possibile, un complesso sistematico coerente; anche se continue inserzioni possono poi far sì che il processo non abbia uno sviluppo interamente coerente. Questo è stato lo spirito nel quale si è mosso il dialogo in quest'ultima fase in Senato.

Devo dire che mi appaga di più la formulazione del comma 2 dell'articolo 500 proposta dalla Camera, poiché nel momento in cui il principio fondamentale alla base della riforma dell'articolo 111 della Costituzione è la formazione della prova nel contraddittorio delle parti, e quindi nel dibattimento, e considerando che le contestazioni possono essere effettuate soltanto se il teste ha già deposto – quindi, dopo aver risposto alle domande dell'esame e del controesame gli si contesta di aver dichiarato cosa diversa o parzialmente diversa rispetto a quanto già detto nella fase delle indagini preliminari – le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari dovrebbero consentire al giudice una valutazione sulla credibilità sul presupposto che vi è stato un contraddittorio assolutamente pieno; vale a dire la possibilità per la parte accusatoria e per quella difensiva di esplicitare al massimo la ricerca della verità di cui è depositario il testimone. Ciò posto, attribuire una maggiore valenza, cioè di elemento di prova, alle dichiarazioni fatte nelle indagini preliminari, evidentemente sbilancia il valore di queste dichiarazioni nei confronti del dibattimento, che è il luogo in cui si forma la prova.

Non voglio neppure pensare, ma sono costretto a farlo, alla «guerra santa», perché non è mia consuetudine né abitudine mentale spingere alla «guerra santa» contro l'avversario politico, che non è il nemico; posso arrivare ad un confronto, anche serrato, sui programmi, sulle idee di come intendere la società, l'economia, il funzionamento complessivo della Repubblica italiana, ma non arrivo mai alla demonizzazione, nel modo più assoluto; anche perché in questa vedo drammaticamente l'eco del comportamento di tanti pubblici ministeri, che hanno fatto dei veri e propri falsi e che non sono stati puniti, né dai tribunali italiani, né dal Consiglio superiore della magistratura. Dobbiamo dircelo in modo chiaro, perché ciò risulta da fatti riportati in atti divenuti pubblici.

MARITATI. Parliamo di fatti singoli, non in generale.

CENTARO. Io ho parlato di alcuni pubblici ministeri e non della magistratura italiana, che difendo per la quale rivendico un ruolo straordinario. La gran parte dei magistrati italiani lavora bene e in silenzio, malgrado carenze di mezzi e di strutture. Mi riferisco a singoli pubblici ministeri. Io vedo l'eco di queste intenzioni, che mi spaventano; perché lo ritengo un voler trasportare nel versante giudiziario la lotta politica. La lotta politica deve rimanere nelle stanze della politica. La giustizia deve fare il suo corso, senza intromettersi assolutamente nella politica. Una commistione può diventare pericolosissima, perché evidentemente crea una patologia con un «botta e risposta» che altera assolutamente il sistema.

Circa poi il futuro, non è poi certo chi vinca le elezioni. Ritengo che il futuro non sarà così nero, chiunque vinca le elezioni, e questo voler agitare spauracchi e voler fare del terrorismo mi sembra che alla fine non serva assolutamente ad altro che ad «incarognire» il confronto, ad incancrenire certi rapporti, certe acredini già esistenti. Il dibattito lasciamolo nei limiti del confronto politico, anche forte e duro; evitiamo questi toni da guerra santa, che francamente non credo ci possano appartenere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.4 presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.5, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.7, presentato dalla senatrice Scopelitti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 17, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 17.

1. All'articolo 503, comma 4, del codice di procedura penale, le parole: «dell'articolo 500, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 500, comma 2».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 18.

1. L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 513. - (*Lettura e contestazione delle dichiarazioni rese dall'imputato e dalle persone indicate nell'articolo 210 nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare*). - 1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate, senza il loro consenso, nei confronti di altri imputati, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 4.

2. Se l'imputato nel medesimo processo o una delle persone indicate nell'articolo 210 ha reso dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare nei confronti di altri imputati, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con la garanzia del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione

dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni.

3. Qualora il dichiarante non risponda, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 500, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

5. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni dell'articolo 511».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

18.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. – All'articolo 513 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500 comma 4";

b) nel comma 2, dopo la parola "210" sono inserite le parole seguenti: "comma 1".».

18.2

SCOPELLITI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In ogni caso le dichiarazioni acquisite nel fascicolo del dibattimento, ai sensi dei commi precedenti, sono valutate come prova dei fatti in essi affermati se sussistono altri elementi di prova di diversa natura che ne confermano l'attendibilità».

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 18.1 prevede una modifica da considerarsi di natura prettamente formale, nel senso che tende a riproporre il testo contenuto nell'ultima parte del comma 1 dell'articolo 513 del codice di procedura penale, così come modificato nel testo della Camera. Vi è un esplicito riferimento all'articolo 500, comma 4, relativamente alle violenze e alle minacce.

Nel comma 2 dello stesso articolo 513, dopo la parola «210» sono inserite le parole «comma 1».

SCOPELLITI. Signor Presidente, avevo già fatto riferimento all'emendamento 18.2 in sede di illustrazione dell'emendamento 16.7.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 18.2.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento 18.1, mentre sull'emendamento 18.2 esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo.

È approvato.

A seguito di tale votazione l'emendamento 18.2 si intende precluso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 19, corrispondente all'articolo 16 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 19.

1. All'articolo 526 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

19.1

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «all'interrogatorio» con le altre: «all'esame».

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, con riferimento all'emendamento 19.1, credo che questo sia l'unico caso in cui si ritorna esattamente all'enunciazione del Senato. Ho compreso ben poco perché si sia introdotta la parola «interrogatorio», in luogo di «esame». L'unica giustificazione possibile è che probabilmente si è fatto riferimento al termine interrogatorio usato nella legge di riforma dell'articolo 111

della Costituzione. È invece evidente che quando nella Costituzione si usa la parola «interrogatorio» si intende *un genus*, mentre invece la *species*, in questo caso la parola «esame», è il termine più appropriato. Vorrei peraltro ricordare che mentre tale termine nel dettato costituzionale non pone problemi, nel codice di procedura penale il termine interrogatorio renderebbe praticamente incomprensibile l'articolo perchè il difensore all'interrogatorio non partecipa mai, in quanto generalmente con tale espressione si intende l'interrogatorio compiuto dalla polizia giudiziaria, ma il difensore potrebbe non interloquire e quindi a questo punto la norma sarebbe assolutamente inutile.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione sull'emendamento 19.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19, corrispondente all'articolo 16 del testo approvato dal Senato, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 20.

1. L'articolo 372 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 372. - (*Dichiarazioni false o reticenti*). – Chiunque, avendo l'obbligo di rispondere e di dire la verità, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, lettera c), del codice di procedura penale, o deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa sui fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Si procede con rito direttissimo».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

20.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 20.1 propone la soppressione dell'articolo 20 con il quale veniva modificata la formulazione dell'articolo 372 del codice penale. La soppressione è auspicabile in quanto, da un lato, il testo della Camera presenterebbe problemi di dosimetria della pena, che ho già esposto nel corso della relazione (il minimo edittale di tre anni previsto dalla Camera appare eccessivo, anche se si può comprenderne le ragioni), dall'altro non appare più necessario alla luce delle modifiche apportate all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge nel comma 3, lettera c) dell'articolo 64 del codice di procedura penale, essendo applicabili all'imputato per reato connesso o collegato che assume l'ufficio di testimone le sanzioni per esso previste nel caso di testimonianza falsa o reticente.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento 20.1.

SCOPELLITI. Signor Presidente, vorrei dichiarare che voterò contro questo emendamento. La formulazione proposta dalla Camera mi sembra corretta e soprattutto un elemento tendente ad evitare che dichiarazioni false diventassero una costante nei nostri dibattimenti processuali; quindi, avevo apprezzato questa formulazione dell'articolo 372 del codice penale. La proposta di sopprimerlo, e quindi di ripristinare l'articolo vigente del codice penale, mi porta ad esprimere un voto contrario.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati altri emendamenti, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 20.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 21.

1. Dopo l'articolo 377 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 377-bis. - (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*). - Chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti al giudice dichiarazioni che concernono la responsabilità di altri, è punito con la reclusione da due a sei anni».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

21.1

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 377-bis del codice penale come ivi inserito, premettere le parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato».

Al comma 1, nell'articolo 377-bis del codice penale come ivi inserito, sostituire le parole da: «al giudice» fino alla fine con le seguenti: «alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni».

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 21.1 ripristina la previsione del testo approvato dal Senato, del quale non è stata colta la natura innovativa rispetto al reato di subornazione.

La fattispecie di reato che si introduceva con l'articolo 377-bis del testo Senato era infatti destinata a perseguire colui il quale con violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità avesse indotto taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci nell'ipotesi in cui avesse potuto avvalersi della facoltà di non rispondere. Solo in tale modo era possibile porre una distinzione con il reato di cui all'articolo 377 del codice penale e, dunque, evitare un'inutile ripetizione.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento 21.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato, nel testo emendato.

È approvato.

È stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 21, che sostanzialmente ripristina l'articolo 18 del testo approvato dal Senato e poi soppresso dalla Camera dei deputati:

21.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 384, secondo comma, del codice penale, la parola "ovvero" è sostituita dalle seguenti: "ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o"».

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 22.

1. Il comma 2-ter dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, è abrogato.

2. Al comma 2-quinquies dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «, 2-ter» sono soppresse.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

22.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento propone la soppressione dell'articolo 22 introdotto dalla Camera dei deputati. Tale soppressione si collega con le osservazioni formulate a proposito dell'articolo 12 dello stesso testo. Non voglio entrare nel me-

rito delle problematiche che possono scaturire, però appare illogico, *ratione materiae*, riformare l'ufficio del giudice della udienza preliminare utilizzando un disegno di legge che si occupa della formazione e della valutazione della prova in contraddittorio tra le parti. Quindi, credo che questo tipo di valutazione debba essere riservata ad altra sede.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo su questo emendamento ha qualche perplessità, anche se in ogni caso si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati altri emendamenti, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 22.

Non è approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 23, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 23.

1. All'articolo 32 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 24, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 24.

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 25.

1. Il comma 3 dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, è abrogato.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

25.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Anche in questo caso si propone una soppressione dell'articolo che nel testo introdotto dalla Camera abroga il comma 3 dell'articolo 57 della legge n. 479 del 1999 relativa all'ordinamento giudiziario. La proposta di soppressione dell'articolo 25 del testo della Camera formulata con l'emendamento, si inserisce nello stesso filone del precedente emendamento 22.1. La complessiva riforma degli uffici del giudice delle indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare, peraltro affrontata solamente lo scorso anno, con la legge n.479 del 1999, appare illogicamente connessa col processo di riforma di cui ci stiamo occupando nel presente disegno di legge.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati altri emendamenti, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 25.

Non è approvato.

Dovremmo passare ora all'esame dell'articolo 26, corrispondente all'articolo 19 del testo approvato dal Senato.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, dal momento che l'articolo 26 fa riferimento a norme transitorie, sarebbe opportuno che esso fosse esaminato una volta completato l'esame dei restanti articoli.

Vorrei infatti proporre un emendamento volto a tener conto di alcune norme transitorie.

RUSSO. Faccio presente al relatore che se verrà soppresso, come da lui proposto, l'articolo 28, di fatto l'articolo 26, che contiene la norma transitoria, si troverà alla fine del disegno di legge, perché anche l'articolo 27 dovrebbe essere considerato a completamento della norma transitoria. Quindi, ritengo che si potrebbe anche affrontare adesso la questione per poi eventualmente prevedere l'opportuno coordinamento in un secondo momento.

PRESIDENTE. Ritengo preferibile accantonare momentaneamente l'esame dell'articolo 26.

L'articolo 27, corrispondente all'articolo 20 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 28.

1. È istituita, ove possibile, la sezione dei giudici dell'udienza preliminare.

2. Sono assegnati alla sezione dei giudici dell'udienza preliminare di cui al comma 1 coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono tali funzioni e che le abbiano precedentemente esercitate per almeno due anni.

3. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice dibattimentale.

4. Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione alla sezione dei giudici dell'udienza preliminare l'aver esercitato funzioni di giudice dell'udienza preliminare presso altri uffici o presso lo stesso ufficio.

5. Tutte le disposizioni riguardanti il giudice per le indagini preliminari devono intendersi riferite al giudice dell'udienza preliminare una volta che sia stata esercitata l'azione penale.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

28.1

MILIO

Sopprimere l'articolo.

28.2

IL RELATORE

Sopprimere i commi 1, 2, 4 e 5.

MILIO. Signor Presidente, io ho proposto la soppressione esattamente per le stesse ragioni già illustrate dal relatore con riguardo all'articolo 22. A me pare che l'articolo in questione non abbia niente a che vedere con la materia che viene chiarita e sacramentata da questo disegno di legge, ma riguardi prevalentemente l'ordinamento giudiziario.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il mio emendamento prevede la soppressione dei commi 1, 2, 4 e 5, pur mantenendo il comma 3. Mi sono posto il problema, come giustamente ha osservato il senatore Milio, della collocazione di questa norma. Ovviamente non può essere collocata nel codice, né lasciata galleggiare nel nostro ordinamento. Credo che sia bene collocarla all'interno di un *corpus* comunque qualificato. Dopo un'attenta riflessione vorrei proporre alla Commissione di inserire questa norma nell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario e quindi io riformulerei l'articolo nel seguente modo:

28.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28.

1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, al comma 2-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento"».

PRESIDENTE. Senatore Milio, è d'accordo?

MILIO. Signor Presidente, sull'illustrazione sono d'accordo, ma non comprendo la necessità di collocare tale norma in questo disegno di legge. Tra l'altro, non mi pare che nel testo in esame vi sia riferimento alcuno all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario.

CALVI, *relatore alla Commissione*. La Camera ha introdotto un articolo che prevede al comma 3 esplicitamente questa norma. Sostengo che questa norma, che rimane dopo avere eliminato i commi 1, 2, 4 e 5, piuttosto che, come ho già detto, lasciarla galleggiare nel nostro ordinamento,

vada inserita all'interno dell'ordinamento giudiziario. Vi è soltanto un problema di collocazione, ma la norma è assolutamente legittima.

FASSONE. Vorrei richiamare l'attenzione del relatore o quantomeno avere un chiarimento. Non mi consta, salvo errore, che vi sia alcuna disposizione in cui le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono differenziate da quelle di giudice dibattimentale. Quindi, per un ovvio criterio di economia non mi sembra opportuno esplicitare ciò che è già di per sé realizzabile.

A rovescio, vi sono molte sollecitazioni a introdurre nell'ordinamento, e prima o poi è probabile che ciò avvenga in risposta ad un'esigenza vera, una qualificazione particolare per il giudice dibattimentale. Nel primo caso avremmo invece un'equiparazione del tutto nociva rispetto a tale obiettivo. Dal momento che si tratta comunque di un fatto futuro, e che rispetto al fatto presente non vi è una differenziazione, mi pare inutile un'assimilazione.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 28.1.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, considerata la discussione finora svolta dalla Commissione e coerentemente con quanto si è approvato, mi pare che questa precisazione non sia indispensabile, anzi possa dare adito ad equivoci. Quindi, il parere è contrario sull'emendamento 28.2 (Nuovo testo). Sull'emendamento 28.1, sempre per le considerazioni svolte prima, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.1, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.2 (Nuovo testo).

CENTARO. Signor Presidente, io mi faccio carico delle valutazioni espresse dai colleghi circa l'ingresso asistemático della norma che andiamo ad approvare nell'ordinamento giudiziario, anche se la Camera aveva comunque fatto rientrare nelle norme di attuazione dell'articolo 111 della Costituzione una serie di previsioni che incidevano sui decreti legislativi emessi in precedenza in relazione al giudice unico, alla temporaneità delle funzioni del GIP, del GUP e altro; quindi manifestando chiaramente una volontà di incidere, attraverso le norme dell'ordinamento giudiziario, però con refluenza sull'attività processuale penale.

La funzione di questa previsione, in sintonia con l'indirizzo espresso dalla Camera, è non soltanto quella di inserire una norma, per certi versi, manifesto nell'impianto dell'ordinamento giudiziario – e quindi non in una legge a parte che comunque si dovrebbe aggiungere all'ordinamento

giudiziario perché inerisce ad una materia ivi disciplinata – ma anche in realtà quella di prevedere una disposizione con una refluenza sostanziale sul processo. In pratica, si precisano meglio e si chiariscono le funzioni di un giudice che è stato spesso considerato ibrido nella dinamica processuale attuale rispetto al giudice del dibattimento, dal quale comunque si differenzia, e anche rispetto al pubblico ministero, dal quale si differenzia sia per ruoli che per funzioni diversi.

Attribuendo funzioni analoghe a quelle del giudice del dibattimento, oltre a valutazioni in merito alla progressione in carriera anche da parte del Consiglio superiore della magistratura, questo giudice viene a differenziarsi in modo netto. Lo si assimila ancora di più al giudice del dibattimento proprio al fine, sottinteso da tutti coloro che hanno fatto riferimento a questa norma, di trasformare l'udienza preliminare in un vero e proprio preliminare del dibattimento e non soltanto in un momento in cui il giudice, espressa una valutazione molto superficiale e senza voler entrare nel merito, passa le carte al giudice del dibattimento affinché poi quest'ultimo si occupi approfonditamente della questione. In pratica, questa differenziazione permetterebbe di concludere la vicenda già in tale fase, evitando in alcuni casi questo ulteriore passaggio. È certamente uno stimolo, ha un contenuto precettivo e non concreto, ma che comunque ritengo abbia una sua utilità.

PRESIDENTE. Senatore Centaro, il comma 3 nel contesto dell'intero articolo 28 aveva una sua ragione di essere; le ricordo che l'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario regola in maniera precisa e puntuale, anche nel successivo comma 2-ter, la funzione del giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché del giudice dell'udienza preliminare e quanto segue. Ora, mi sembra che inserire questo comma 3 dell'articolo 28 alla fine del comma 2-bis dell'articolo 7-bis sia la cosa più opportuna.

CENTARO. Concordo con la sua valutazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.2 (Nuovo testo), presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 28 introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26, corrispondente all'articolo 19 del testo approvato dal Senato, precedentemente accantonato:

Art. 26.

1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 4 dell'ar-

articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35.

2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-*bis* del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.

PRESIDENTE. Ricordo che il relatore aveva precedentemente annunciato la presentazione di un emendamento a questo articolo.

RUSSO. Signor Presidente, stante l'approvazione dell'emendamento 28.2 interamente sostitutivo dell'articolo 28 approvato dalla Camera, sarebbe forse opportuno anteporre tale norma all'articolo 26, nel caso in cui quest'ultimo articolo fosse approvato.

PRESIDENTE. La sua proposta potrà essere valutata in sede di coordinamento.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, in realtà nella preparazione degli emendamenti abbiamo tenuto da parte la norma transitoria pensando che la norma transitoria approvata dalla Camera potesse essere apprezzata positivamente anche dal Senato. Una rilettura un po' più attenta ha fatto invece sorgere notevoli dubbi allorché nell'articolo 26 si fa riferimento al fatto che nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge n.35 del 25 febbraio 2000.

I problemi riguardano soprattutto l'applicabilità del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge testé richiamato rispetto al quale si poneva qualche dubbio di costituzionalità.

Pertanto, si è pensato di riformulare la seguente norma transitoria:

26.1000

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi successivi.

2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-*bis* del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.

3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale.

4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-*bis* dell'articolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto con l'articolo 19 della presneta legge.

5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse».

Il comma 2 dell'emendamento riproduce, come a tutti risulta chiaro, quanto era già previsto nel decreto-legge.

Il comma 4 è abbastanza chiaro perché si prevede una sequenza che tende ad evitare lacune temporali in un arco di tempo peraltro abbastanza breve. Bisogna distinguere tra le acquisizioni anteriori o successive. Le prime sono regolate dal comma 3, le altre invece sulla base del principio enunciato dall'articolo 526, così come modificato dalla nostra legge.

Il comma 5 si rifà esattamente a quanto previsto dal comma 4 del suddetto decreto-legge.

PRESIDENTE. Ricordo che sono stati presentati anche i seguenti emendamenti:

26.0.1

BATTAGLIA, VALENTINO, CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-*bis*.

1. Al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, dopo le parole: «e già valutate ai fini delle decisioni» sono inserite le seguenti: «adottate sino al 7 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2».

26.0.2

CIRAMI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, dopo le parole: «e già valutate ai fini delle decisioni» sono inserite le seguenti: «adottate sino all'entrata in vigore della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2».

26.0.3

MILIO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Quando a seguito di separazione di processi ai sensi degli articoli 18 e 19 del codice di procedura penale siano state applicate differenti discipline processuali e probatorie il giudice dell'impugnazione ove non possa provvedere direttamente dispone la trasmissione degli atti al giudice competente annullando la relativa sentenza. In tal caso il disposto di cui all'articolo 303 secondo comma del codice di procedura penale e il corso della prescrizione restano sospesi per un tempo pari alla durata della regressione del processo».

26.0.4CONTESTABILE, GRECO, CENTARO, PERA, SCOPELLITI, CARUSO Antonino,
BUCCIERO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Norma transitoria)

1. Quando, a seguito di separazione di processi disposta a norma degli articoli 18 e 19 del codice di procedura penale, dovrebbero trovare applicazione differenti discipline, probatorie-processuali, si applicano in tutti i processi le norme più favorevoli all'imputato.

2. Qualora in una fase processuale precedente siano state applicate in processi separati differenti discipline probatorie-processuali, il giudice dell'impugnazione, ove non possa provvedere direttamente, dispone la tra-

smissione degli atti al giudice competente per la fase del giudizio nella quale sono state applicate disposizioni che risultano in contrasto con quanto stabilito nel comma precedente, annullando la relativa sentenza. In tal caso, si applica il disposto dell'articolo 302, secondo comma, del codice di procedura penale e il corso della prescrizione rimane sospeso per tutto il tempo necessario al ritorno del processo nella fase in cui è stato disposto l'annullamento».

L'emendamento 26.1000 del senatore Calvi è interamente sostitutivo dell'articolo 26.

RUSSO. Signor Presidente, il pregio di questa riformulazione del senatore Calvi mi sembra il seguente. Essa recupera sostanzialmente la norma dell'articolo 26 del testo approvato dalla Camera. La Camera, richiamando i commi 2 e 4 del decreto-legge n. 2 del 2000, ha richiamato due principi. In primo luogo, le dichiarazioni rese da chi si è sempre sottratto al contraddittorio, se acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate in una certa maniera. In secondo luogo, le dichiarazioni acquisite ai fini della decisione, sono valutate in sede di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione alla stregua delle norme vigenti al momento della decisione. Questa parte del testo della Camera rivive integralmente nel comma 5 del testo dell'emendamento 26.1000 del relatore.

Il pregio di tale proposta emendativa è quello di «sdoppiare» la previsione. Con il testo approvato dalla Camera poteva infatti accadere che le dichiarazioni rese da chi si fosse sottratto per libera scelta al contraddittorio avrebbero potuto essere utilizzate anche se acquisite al fascicolo del dibattimento successivamente al 25 febbraio 2000. In quel caso, si sarebbe effettivamente verificata una sospetta incostituzionalità della norma; infatti, mentre la norma transitoria del decreto-legge era coperta costituzionalmente dall'articolo 2 della legge costituzionale, al di là di quella data non vi era più alcuna copertura. Questo mi pare il senso anche di alcuni emendamenti aggiuntivi che volevano precisare che quella data costituiva una forma di sbarramento. Nello stesso tempo però la norma approvata dalla Camera includeva già questo principio, che nell'emendamento è più correttamente indicato separatamente al comma 4, perché è evidente che la disposizione che le dichiarazioni già acquisite al fascicolo per il dibattimento al momento dell'entrata in vigore di questa legge, se vi sono elementi di riscontro, sono valutate, anche se formalmente espressa con riferimento a chi si è sempre sottratto al contraddittorio, a maggior ragione varrebbe per chi non si è sempre sottratto o addirittura per chi ha accettato il contraddittorio. Quindi, sostanzialmente questo emendamento non fa che separare le due disposizioni, rendendo correttamente ridotta al 25 febbraio l'efficacia delle dichiarazioni di chi si è sempre sottratto.

Poiché alcuni colleghi precedentemente alla seduta avevano espresso delle perplessità sul rinvio ai commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale, vorrei evidenziare che a me pare corretto

che, nel momento in cui le dichiarazioni sono state acquisite al fascicolo del dibattimento, alla stregua della normativa precedente, possano altresì essere valutate con le stesse modalità. Tra l'altro, quella normativa prevede che quelle dichiarazioni non possono costituire prova dei fatti se non corroborate da altri elementi, conformemente allo stesso principio espresso nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge. Si crea sostanzialmente un momento di separazione nell'acquisizione delle dichiarazioni al fascicolo del dibattimento. Invece, in tutti i processi in corso – questo mi pare molto importante e avrà anche delle ricadute sui processi, che mi paiono accettabili – nei quali non siano state ancora assunte le testimonianze, queste dovranno essere assunte nel rispetto della nuova normativa e quindi le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni non entreranno nel fascicolo per il dibattimento.

PRESIDENTE. A questo punto vorrei sapere dai colleghi presentatori degli emendamenti 26.0.3, 26.0.4 e 26.0.1 se si riconoscono nell'emendamento 26.1000 del senatore relatore.

CENTARO. Sotto il profilo procedurale penso che l'approvazione dell'emendamento del relatore precluda comunque l'esame di tali emendamenti.

BATTAGLIA. Signor Presidente, prima di eventualmente ritirare tali emendamenti sarebbe opportuno concludere l'esame dell'emendamento del relatore.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 26.1000 del relatore.

CENTARO. Signor Presidente, vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione il comma 3 di questo emendamento del relatore, ferma restando la mia condivisione dei commi 1, 2, 4 e 5 in relazione alla diversità di fasi a cui si riferiscono: nella fase delle indagini preliminari c'è il tempo di rimettere tutto in discussione; in quella del giudizio in Cassazione, poiché nel merito la decisione è stata già pronunciata, la Corte valuta in punto di legittimità, che è cosa diversa dalla valutazione del merito (che la Corte dovrebbe invece effettuare in applicazione della disciplina transitoria, uscendo fuori dalla sua competenza).

Per quanto riguarda il comma 3 noi ci troviamo invece nella fase dibattimentale, a seguito dell'acquisizione legittima delle dichiarazioni e in attesa di una decisione; essa però sarà espressa sulla base di canoni ormai superati dalla nuova norma che entrerà in vigore. A prescindere dal principio, ormai acquisito, secondo il quale le norme che si succedono nel processo penale possono avere anche effetti retroattivi, nel momento in cui ci si trova di fronte ad una valutazione sarebbe più coerente, anche al fine di evitare disparità di trattamento ed eventuali sospetti di legittimità

costituzionale, pensare ad una valutazione ai sensi dei commi che il disegno di legge in esame modifica, rispetto al previgente testo dell'articolo 500 del codice di procedura penale. Infatti, a fronte dell'acquisizione, comunque effettuata legittimamente, a me pare più logico e più sistematico, nel momento in cui viene emessa una norma di valutazione differente, attribuire al giudice il metro derivante dalla nuova disciplina entrata in vigore e non da una norma previgente ormai venuta meno, che rivive solo in virtù di un'acquisizione precedentemente svolta e non della valutazione. Pertanto, piuttosto che al previgente articolo 500, riterrei preferibile fare riferimento ai commi dell'articolo 500 introdotti dalla presente legge.

RUSSO. Signor Presidente, a me sembra corretta questa formulazione. L'acquisizione di una prova testimoniale è un procedimento che potremmo definire complesso, prevedendo la chiamata del teste, la sua ammissione, l'escussione in dibattimento, l'acquisizione o meno delle dichiarazioni, a seconda del regime vigente, e la loro valutazione. Quindi, se vige, nel momento in cui la testimonianza è acquisita, una norma che consente di far entrare nel fascicolo per il dibattimento le dichiarazioni utilizzate per la contestazione, queste ultime vi entrano legittimamente, ma a quel punto non si può dire che non possono essere valutate; a quel punto si realizza una fattispecie che è retta dalla norma vigente in quel momento.

Diversa è secondo me l'ipotesi della testimonianza non ancora assunta perché allora si applicherà per intero il nuovo regime. Quindi, a me pare corretto stabilire tale cesura. Voglio anche dire che essa è già presente nel testo approvato dalla Camera; non è un'innovazione che stabiliamo noi, perché laddove si richiama il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2000 è vero che si fa riferimento a chi si è sempre sottratto all'esame, ma *a fortiori* cioè vale anche per chi non si è sempre sottratto. Non c'è allora ragione su questo punto di modificare il testo della Camera. Qui stiamo attuando una riforma di grande portata, necessaria ed anche coraggiosa, che modifica in profondità le norme processuali; la preoccupazione che essa abbia un impatto più «morbido» sui processi in corso, che eviti disfunzioni processuali, è comune a tutti noi ed era sottesa anche alla norma transitoria che avevamo precedentemente redatto. Quindi, vorrei fare appello ai colleghi presenti in Commissione perché su questo punto si consenta una formulazione che mi pare corretta, rispettosa dei principi, non interamente estintiva di ogni conseguenza sui processi in corso, ma idonea a limitare le conseguenze negative che derivano da ogni mutamento legislativo.

SCOPELLITI. Signor Presidente, l'approvazione di questa norma transitoria prevista dall'emendamento 26.1000 del relatore, ammesso che ci sia il numero legale per approvarla, precluderebbe la votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 26?

PRESIDENTE. Non tutti. Non risulterebbero preclusi gli emendamenti 26.0.3 e 26.0.4.

CENTARO. Signor Presidente, in replica alle considerazioni del collega Russo vorrei sottolineare che, nel momento in cui vengono acquisite queste dichiarazioni per le contestazioni, esse sono utilizzabili ai fini della valutazione della credibilità del teste. Quindi non è che vengono «buttate nel cestino» o assolutamente non utilizzate; in realtà il metro di valutazione è diverso ed è basato sul nuovo articolo 500 del codice. In base a tale norma le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni entrano nel fascicolo dibattimentale perché, nel momento in cui il giudice le deve valutare anche solo ai fini della credibilità, esse in qualche modo – attraverso il verbale di udienza o *tout court* – debbono essere acquisite. Il metro di valutazione adottato è diverso rispetto a quello del previgente articolo 500.

SENESE. Signor Presidente, vorrei evidenziare che l'osservazione del collega Centaro circa l'utilizzazione di canoni di valutazione diversi per questo tipo di dichiarazione coglie certamente un punto: non vi è dubbio che, un domani, anche con l'entrata in vigore dei canoni di valutazione stabiliti dal nuovo articolo 500, così faticosamente «costruito», per una serie di procedimenti continueranno ad applicarsi i canoni vecchi. Una volta dato atto di questo, dobbiamo anche tener presente che il compito proprio delle norme transitorie è quello di assicurare in qualche modo il passaggio da un regime all'altro e quindi di creare delle situazioni, per così dire, di disparità. È uno degli esercizi più difficili, soprattutto in una materia come questa, che può cadere sotto la «scure» della Corte costituzionale. Tuttavia, è ancora operativa la copertura offerta dalla legge di riforma dell'articolo 111 della Costituzione. Se è così, vorrei fare osservare al collega Centaro e a tutti gli altri colleghi che la sua soluzione è solo apparentemente semplificatoria. Infatti, le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate ai sensi dell'articolo 500 nuovo testo; se però è già intervenuta una sentenza o una decisione, qual è il canone di valutazione che dovrà seguire il giudice dell'impugnazione? Se noi volessimo applicare con estremo rigore la norma, dovremmo dire che le dichiarazioni già acquisite al dibattimento e sulle quali non è ancora intervenuta una decisione sono valutate ai sensi dell'articolo 500 vigente; se invece è intervenuta una decisione si applica l'articolo 500 previgente. Questo è molto razionale, però sarebbe di una complicazione estrema e aumenterebbe le difficoltà che già gli operatori stanno scontando per effetto di questa faticosa successione di leggi.

Pertanto, mi sembra opportuno insistere presso i colleghi affinché tengano presente questa esigenza di razionalizzazione e di semplificazione, che, pur sacrificando qualcosa, ha il merito di salvare altri aspetti, tra cui un'uniformità di disciplina per i processi ancora da decidere, per i processi decisi e per i processi in appello.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sono del parere che la discussione abbia fatto emergere l'esigenza di non creare ulteriori problemi e complicazioni agli operatori del diritto, salvaguardando sempre le garanzie degli imputati e la funzionalità del processo. Noi scontiamo naturalmente una sequenza di interventi del legislatore a seguito dell'introduzione del nuovo articolo 111 della Costituzione e della conseguente necessità di stabilire una norma transitoria che regoli i processi allora in corso. Con il decreto-legge abbiamo creato un altro sbarramento che regola sia i processi in corso al momento dell'approvazione della riforma costituzionale che i processi in corso al momento dell'introduzione del decreto. Quindi, vi sono già due sbarramenti. La copertura offerta dall'articolo 2 della legge di riforma costituzionale dell'articolo 111 ovviamente è valida fino all'introduzione di questa legge. A questo punto, noi possiamo sempre prorogare ovviamente, cosa che in parte abbiamo anche fatto, il meccanismo processuale previsto dal comma 2, dell'articolo 1 del decreto-legge; pur tuttavia sono del parere che creando meccanismi complicati e frazionando sempre più i processi non si renda un buon servizio neanche all'imputato, che dovrà essere giudicato con disparità di trattamento evidenti a seconda se il suo processo è iniziato prima della riforma dell'articolo 111 della Costituzione, prima del decreto-legge, o successivamente al decreto-legge e prima del nostro intervento. A questo punto, per evitare complicazioni d'ordine processuale credo che l'intento di questa norma transitoria sia quello di semplificare, facendo riferimento all'applicabilità della norma costituzionale, per un verso, e all'applicabilità delle norme allora vigenti, per l'altro, in modo da snellire il processo e non renderlo più appesantito e confuso di quanto oggi non sia.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 26.1000.

MILIO. Signor Presidente, le preannuncio che al termine delle dichiarazioni di voto chiederò la verifica del numero legale.

CENTARO. Signor Presidente, una disciplina transitoria relativa a norme di riforma della procedura penale comporta una grande difficoltà, perché evidentemente vi saranno sempre e comunque dei momenti di passaggio in cui si registreranno differenze e disparità di trattamento. A mio parere, al di là di ogni ragionamento, il discrimine, il momento che segna la differenza dovrebbero rintracciarsi nella sentenza definitiva, quindi nella decisione irrevocabile, nella pronuncia che cristallizza attraverso il giudicato la valutazione del giudice sulla vicenda. Tutto ciò che fino ad allora non si è verificato è sottoposto comunque al vaglio di una valutazione, che può subire anche gli effetti di una successione di leggi nel tempo e quindi necessariamente una differenziazione tra giudizi di primo e secondo grado, giudizi di merito e di legittimità. Di conseguenza ci sarà sempre un momento di sofferenza e di passaggio. Noi siamo spesso condizionati nell'espressione delle norme dal «tambureggiare» della stampa

su annullamenti di processi più o meno eccellenti e dal rinvio ad una serie di vicende che si riferiscono ai soggetti processuali, non tanto al sistema; ciò è avvenuto anche quando abbiamo ipotizzato e previsto la sospensione dei termini di prescrizione del reato e addirittura la sospensione dei termini di custodia cautelare, salvaguardando quindi i due aspetti della punibilità del reo e della pericolosità sociale.

Questo dovrebbe essere a mio avviso il discrimine; successivamente si attua comunque una transitorietà e un passaggio, una successione di leggi nel tempo, che può dare luogo a disparità di trattamento. L'aspetto importante è che in questa successione di leggi vengano comunque assicurate tutte le garanzie possibili all'indagato; per questo ho sottolineato la necessità di far rientrare anche i parametri del nuovo articolo 500 del codice di procedura penale in questa successione di leggi nel tempo, nel momento in cui non si è arrivati ad una sentenza definitiva e il giudice deve ancora riesaminare la vicenda processuale. Ciò avviene evidentemente non in punto di legittimità ma in punto di merito, sulla base quindi della nuova normativa che evidentemente retroagisce in ogni caso. Ecco perché trovo questa formulazione del comma 3 dell'emendamento 26.1000 non confacente alla vicenda procedurale. Mi convincono tutti gli altri commi di tale proposta e in particolare il comma 2, che si riferisce alle indagini preliminari; anche il comma 4, che evita quel passaggio di norme che potrebbe creare problemi riguardo all'applicazione di uno dei punti fondamentali del dettato costituzionale.

Dichiaro, pertanto, il voto favorevole di Forza Italia a questo emendamento, pur con le osservazioni critiche relative al comma 3 appena evidenziate.

RUSSO. Signor Presidente, prendo atto con piacere della conclusione cui è pervenuto il collega Centaro. Vorrei osservare che ogni successione delle leggi, nel tempo crea dei problemi. Quindi, le norme transitorie che si propongono di risolvere questi problemi difficilmente lo fanno nella loro interezza; si tratta di adottare le soluzioni che rendano il meno difficile possibile il passaggio dall'una all'altra normativa. A me sembra che la soluzione proposta nell'emendamento del relatore sia equilibrata: non sacrifica principi, rende meno rilevante l'impatto sui processi in corso ed evita anche complicazioni nei giudizi. Giustamente il senatore Senese ha sottolineato che dobbiamo approvare una normativa che sia anche la più agevole possibile nella sua applicazione. A me sembra che tutte queste ragioni convergano insieme nel portare ad una approvazione di questo emendamento.

Vorrei poi chiedere al collega Milio di rinunciare alla richiesta di verifica del numero legale. Mi rendo conto che è un diritto – quindi è chiaro che se intende esercitarlo non potrò che rispettare questa sua decisione – ma la mia richiesta nasce dalla considerazione che nell'esame di questo disegno di legge abbiamo fin qui dato prova di un impegno concorde nonché di un'attenzione e di un rispetto reciproco nei vari argomenti trattati. Nessuno ha preteso di imporre la propria posizione, come ho detto relati-

vamente ad una questione di grandissimo rilievo come quella relativa all'articolo 500. Ognuno di noi, questo vale per la mia e anche per le altre parti politiche, ha sacrificato qualche punto di vista particolare e tutti ci siamo fatti carico della esigenza di giungere ad un testo legislativo su questa materia.

Voglio ricordare che sia l'Avvocatura che l'Associazione nazionale magistrati, e, più in generale, tutti gli operatori del diritto attendono con impazienza che si faccia chiarezza in questa materia. Siamo arrivati a questo punto e quindi il nostro sarebbe un segnale importante. Io non so se già questa sera potremo effettuare la votazione finale, ma anche se questo non fosse materialmente possibile sarebbe comunque importante poter annunciare l'approvazione di tutti gli emendamenti a questo disegno di legge. Rinnovo quindi l'invito al collega Milio a rinunciare alla sua richiesta di verifica del numero legale.

SCOPELLITI. Signor Presidente, intervengo in dissenso dal Gruppo per dichiarare il mio voto di astensione su questo emendamento. Mi sembra di capire che dagli interventi dei colleghi che sostengono la necessità di approvare questa norma transitoria emerga più che altro la preoccupazione di alleggerire l'impatto sui processi in corso e non la preoccupazione, che per me è più importante, di portare giustizia nei processi.

Proprio in tal senso va letto il mio voto di astensione, perché quella al nostro esame è una norma transitoria che si preoccupa più di salvare l'operato dei giudici, nefasto in alcuni casi, che non la giustizia nei processi.

MILIO. Signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione da lasciare ai posteri. Questa sera ho avuto la riprova che nel nostro Paese c'è una democrazia di tipo sudamericano, che si concretizza per l'ennesima volta in questa occasione e che in passato ho riscontrato nella discussione e votazione di altri disegni di legge. Ne prendo atto. La democrazia è fatta di numeri e soltanto di numeri, su questo «non ci piove». Io però la penso diversamente: il numero è necessario, non indispensabile.

Raccolgo poi quanto affermato da qualche collega poc'anzi a proposito di norme transitorie. Condivido pienamente l'affermazione secondo cui la norma transitoria è quella che unisce il regime che va con il regime che viene, però, al di là e al di fuori dell'occasione di una norma transitoria qualunque, temo che in questo intervallo, trovandoci alla vigilia delle elezioni politiche, e di un probabile ed auspicabile cambio di regime ...

SENESE. Meglio sarebbe parlare di cambio di maggioranza.

MILIO. Non lo so, sono valutazioni soggettive che potrebbero essere condivise o meno.

Questo emendamento, prospettato ufficialmente dal relatore all'ultimo momento, è frutto, a quanto pare, di tavolate, o meglio, di tavolini di discussione, tavoli grandi, piccoli, quadrati o rotondi, ai quali non ho

mai partecipato e non intendo partecipare. Considero infatti la politica, e soprattutto il diritto, in una certa maniera, che sfugge ai molti, cioè senza colorazioni politiche, utilizzazioni e approntamenti per un prossimo futuro, nel caso un regime subentri all'altro.

Non intendo utilizzare sistemi che non mi appartengono e non intendo nemmeno, come potrei, utilizzare i 20 minuti che secondo il Regolamento mi spetterebbero per la mia dichiarazione, che non è pretestuosa ma sentita e sincera. Soltanto in questo senso prendo atto che, come diceva Manzoni, non tutto quello che viene dopo è progresso, è diritto, è libertà.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.1000, presentato dal relatore.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, gli emendamenti 26.0.1 e 26.0.2 risultano preclusi. Vorrei conoscere gli intendimenti dei presentatori relativamente agli emendamenti 26.0.3 e 26.0.4.

MILIO. Signor Presidente, l'emendamento 26.0.3 ha un contenuto completamente diverso da quello del relatore, nel senso che ha riguardo soprattutto a situazioni concrete che sono sotto gli occhi di tutti. Mi riferisco ai procedimenti nati cumulativamente con più persone imputate, che hanno avuto o a cui è stata data una sorte diversa applicandosi riti diversi, il che ha portato al nascere di situazioni «sudamericane», cioè contrastanti tra loro. In un certo rito l'imputato è stato ad esempio condannato, in un altro i coimputati nello stesso reato sono stati assolti con amplissima formula, cioè perché il fatto non sussiste. L'emendamento è quindi finalizzato a cercare di rendere giustizia rispetto a queste situazioni.

CENTARO. Signor Presidente, forse la Commissione muove dal presupposto che questa sia un'eccezione alla disciplina transitoria, che fra l'altro viene rimessa alla valutazione del giudice e non alla valutazione del legislatore. Infatti, nel momento in cui parliamo di norma più favorevole all'imputato, il maggior favore viene valutato sul caso concreto, con riferimento alla posizione processuale in quel processo e non in generale. Pertanto, o entriamo nell'ordine di idee che sia una disciplina transitoria che faccia eccezione a quella già votata da questa Commissione, e che tra l'altro rimette al giudice la valutazione della norma favorevole ovvero, se così non è, nel momento in cui comunque, a torto o a ragione, si è regolamentata una successione di leggi nel tempo con una disciplina transitoria che prevede anche una serie di scansioni processuali in relazione allo

stato e al grado in cui si trovano i processi pendenti, questi emendamenti aggiuntivi dovrebbero ritenersi tutti preclusi.

Per quanto riguarda il merito, l'emendamento 26.0.4 si illustra da sé.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non posso assolutamente accettare l'emendamento 26.0.3, e il senatore Milio non se ne dispiaccia, del resto egli considera la nostra una sorta di Assemblea sudamericana – ma io lo reputo un onore essere avvicinato a Paesi peraltro civilissimi –, «medioevale», a dir poco. Esso prevede che, nel caso in cui i processi vengono separati ai sensi degli articoli 18 e 19 del codice di procedura penale, perché vi sono diverse discipline processuali, rimangano sospesi i termini di prescrizione e quelli di cui all'articolo 303. Ciò significa che a questo punto i termini di durata massima della prescrizione e della custodia cautelare dovrebbero essere sospesi in virtù di una diversa articolazione delle norme processuali. Credo invece che l'emendamento che abbiamo approvato regoli in modo più ragionevole questo problema, senza far soffrire né con la custodia cautelare, né con un ulteriore aggravio di prescrizione, il soggetto che vuole invece giungere rapidamente ad una decisione processuale.

Il mio parere è contrario anche all'emendamento 26.0.4 del senatore Centaro – anche se non credo sia stato da lui redatto, perché conosco il suo stile – per una ragione assai semplice. Anche in questo caso si introduce un principio nuovo, che peraltro in linea di teoria generale può anche essere apprezzato.

PRESIDENTE. Il senatore Centaro, al di là di valutazioni di merito, ha avanzato la possibilità di ritenere precluso il suo emendamento a seguito dell'approvazione dell'emendamento 26.1000.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Anch'io volevo giungere a questa conclusione, passando però attraverso una considerazione più ampia. Il principio generale secondo il quale le norme più favorevoli all'imputato debbono poter essere applicate è apprezzabilissimo ed è sperabile che la riforma del processo penale sostanziale progettata dal professor Grosso apra questo varco, introducendolo nel nostro ordinamento. Tuttavia, poiché l'emendamento potrebbe essere precluso, non intendo proseguire nella motivazione del mio parere contrario.

SCOPELLITI. Signor Presidente, prima di votare la norma transitoria proposta dal relatore ho chiesto espressamente quale sarebbe stato il destino dell'emendamento 26.0.4 e mi è stato risposto che non sarebbe risultato precluso.

PRESIDENTE. Le confermo che questa è la mia valutazione. Però il proponente ha richiamato l'attenzione del relatore, del Governo e della Commissione su tale possibilità.

SCOPELLITI. Sono anch'io proponente di tale emendamento.

PRESIDENTE. Poiché allora non vi è uniformità di vedute sull'emendamento 26.0.4, dobbiamo procedere alla votazione.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 26.0.3 e 26.0.4.

MILIO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 26.0.3.

SCOPELLITI. Signor Presidente, io non so in che lingua sia scritto l'emendamento 26.0.4, non so se ricorrere agli Unni o ai Visigoti, però ciò che conta è la sostanza. Questo emendamento vuole soltanto evidenziare alcune realtà esistenti di imputati dello stesso procedimento che vengono giudicati in momenti diversi: alcuni godono delle norme del cosiddetto giusto processo, altri no. Credo che in questo caso ci troviamo dinanzi ad una situazione che, oltre a rappresentare una vera ingiustizia, è anche incostituzionale. La norma prevista transitoria provvede in un certo senso a fare giustizia in questi casi. Se il testo di tale emendamento non è attribuibile al senatore Centaro, come riscontrato dal relatore, ci dica il collega Calvi, in un linguaggio aulico, come risolvere la questione, perché la forma sarà pessima ma la sostanza rimane quella.

CALVI, *relatore alla Commissione*. La mia proposta è contenuta nell'emendamento poc'anzi approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.0.4, presentato dal senatore Contestabile e da altri senatori.

Non è approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 21 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti tale soppressione.

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

Considerata l'ora, mi auguro che nessun collega intenda intervenire in sede di dichiarazione di voto, anche perché tutto quello che si poteva dire è stato detto ed in modo veramente compiuto e ammirevole.

SCOPELLITI. Signor Presidente, avrei accolto volentieri il suo invito a non svolgere dichiarazioni di voto; poiché però immagino che in assenza di un'esplicita dichiarazione la posizione del Gruppo Forza Italia nella sua interezza venga interpretata in senso favorevole, intendo evidenziare il mio dissenso, sottolineando che mi asterrò dalla votazione di questo disegno di legge. Sono convinta, così come penso lo sia anche il senatore Mi-

lio, che la democrazia non stia solo nei numeri ma anche nel confronto. Questa sera abbiamo invece assistito ad una democrazia di numeri, ma non di confronto. Come diceva Popper, il consenso deve nascere dal dissenso. Questa sera non si sono salvaguardate neanche le forme, nel senso che si è sempre manifestata unanimità su tutto; temo che non sia stata scritta una bella pagina di lavori parlamentari, lo dico con molto dispiacere, né credo sia stata scritta una bella legge. Preferivo molto di più il testo della Camera, anche se probabilmente bisognoso di qualche piccola rivisitazione. L'unica nota positiva è quella di aver cancellato quel vero e proprio obbrobrio della riformulazione dell'articolo 192 del codice di procedura penale, così come approvato da questo ramo del Parlamento nella precedente lettura, e da me avversata con una vera e propria battaglia. Questa è l'unica nota positiva che mi spinge all'astensione e non al voto contrario. Per quanto riguarda il resto, ritengo - lo sapevo prima e oggi ne sono ancor più convinta - che il giusto processo sia un'utopia.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non intendo fare dichiarazioni di voto conclusive, però credo sia doveroso da parte del relatore esprimere alcuni ringraziamenti. Vorrei fosse chiaro che gli emendamenti da me proposti sono stati il frutto di una riflessione collettiva, molto ampia, lunga, sofferta e attenta all'interno del nostro Gruppo e anche di altri Gruppi, mediante un confronto con altri colleghi che quale relatore, mi sono fatto carico di consultare e di ascoltare. L'elaborazione di questi emendamenti è stata frutto di un confronto serrato che quale relatore ho proposto e in merito al quale vorrei ringraziare tutti, innanzi tutto gli appartenenti al mio Gruppo, ma anche gli appartenenti ad altri Gruppi, soprattutto di opposizione, per i quali la gratitudine è ancora più forte. Tuttavia, il ringraziamento più sentito credo di doverlo al senatore Giovanni Russo, il quale è stato il protagonista dei nostri lavori, colui che ha lavorato di più, con l'anima e l'intelligenza e la cultura che tutti gli riconosciamo.

RUSSO. Ringrazio il collega Calvi per queste dichiarazioni, che però onestamente ritengo immeritate. Mi sono impegnato su questo disegno di legge come tutti i colleghi. Desidero anche osservare come le dichiarazioni di alcuni colleghi in merito ai nostri lavori appaiono ingenerose, mi riferisco alla senatrice Scopelliti e al senatore Milio. Credo che non si sia scritta una brutta pagina di vita parlamentare; è stata una pagina espressione di grande impegno, grande serietà e grande capacità di confronto. Non ci sono stati tavoli e tavolini ma una riflessione attenta, approfondita, avviata nel momento stesso in cui la Camera ci ha trasmesso questo testo e di questa riflessione siamo stati partecipi tutti. Il collega Milio mi darà atto di avergli trasmesso il frutto di queste mie riflessioni, rappresentate da ipotesi di emendamento, proprio perché fossero oggetto di attenzione e riflessione critica da parte sua. Abbiamo lavorato con molto impegno, intensità e rapidità, però non è stato un lavoro di fretta poiché esso aveva a monte una riflessione e un confronto approfondito. Poi le so-

luzioni adottate potranno piacere di più o di meno. Non è poi vero che ci sia sempre stata unanimità. Abbiamo registrato dissensi importanti e rilevanti, ci siamo confrontati tra maggioranza e opposizione e anche all'interno dei rispettivi Gruppi. Anche nel Gruppo di Forza Italia vi sono state posizioni differenziate; però si è fatto uno sforzo per cercare di costruire qualche cosa. Credo che si possa affermare che il testo che esce quest'oggi dal Senato è obiettivamente migliore di quello che abbiamo ricevuto dalla Camera, non perché noi sappiamo lavorare meglio dei colleghi della Camera, ma perché questo è in fondo il pregio e la funzione del bicameralismo: la riflessione di una Camera porta l'altra ad approfondire, riflettere, modificare e migliorare il lavoro della prima. Noi abbiamo avuto in sorte di ricevere questo testo in terza lettura e ci siamo giovati del lavoro, lungo, appassionato e approfondito, svolto dai colleghi della Camera, apportandovi modifiche e correzioni significative e importanti.

Per tali ragioni annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo con la convinzione di aver svolto un buon lavoro. Mi auguro che questa legge possa essere accolta favorevolmente e produrre buoni risultati nella vita del nostro processo penale.

MELONI. Signor Presidente, non so se abbiamo scritto una pagina importante della storia parlamentare, ma certamente è stata scritta una pagina utile, che deriva finalmente dal riconoscimento della necessità di una giustizia giusta nel nostro Paese e l'aver modificato l'articolo 111 della Costituzione ne costituisce un presupposto essenziale. Credo però che non vi sarà il giusto processo sino a quando non vi sarà un giudice terzo e imparziale e non saranno attuate le riforme preannunziate all'inizio della legislatura, riforme che abbiamo lasciato morire. È infatti certo che a monte di questa legge che oggi stiamo approvando avrebbe dovuto esserci l'approvazione della riforma che introduceva la separazione delle carriere, o quantomeno delle funzioni, tra il pubblico ministero e il giudice, per far sì che quest'ultimo fosse realmente terzo e che non vivesse nella contiguità con il pubblico ministero. Questa era la prima pagina che avremmo dovuto scrivere e che non è stata scritta. Abbiamo poi evitato che venisse scritta la pagina sulle incompatibilità dei magistrati; si è tentato di farlo e si sta cercando di affossare il provvedimento da noi approvato, per cui assistiamo sempre di più a una giustizia domestica laddove tutti conosciamo situazioni di incompatibilità che con la nostra iniziativa avremmo voluto rimuovere. Altre riforme che abbiamo lasciato morire sono quelle riguardanti l'accesso in magistratura, la valutazione della professionalità, la corrispondenza delle funzioni al grado – evitando che, come tutti abbiamo rilevato giustamente, il cosiddetto pacchetto Flick, contenente le riforme più importanti, venisse attuato – e, per finire, la famosa legge sui pentiti, che corre il rischio di perdersi nelle nebbie dei lavori parlamentari. Se noi, insieme a questa importante riforma dell'articolo 111 della Costituzione e alle sue norme di attuazione avessimo attuato a monte queste riforme, credo che avremmo portato la giustizia italiana a conseguire quegli obiet-

tivi di vera giustizia da tutti attesi e che i cittadini auspicavano venissero conseguiti in questa legislatura.

MILIO. Signor Presidente, preannuncio il mio voto contrario a questo provvedimento perché, pur essendo in periodo di strenne, il Parlamento fa regali alla giustizia soltanto in periodi di saldi di fine stagione.

Devo poi ringraziare il relatore per la gratitudine che ha manifestato nei confronti dell'opposizione, ruolo che rivendico in via esclusiva dal momento che in Parlamento e nel Paese esiste solo una finta opposizione.

Non posso essere parimenti grato al senatore Russo al quale devo riconoscere in effetti di avermi fatto avere un testo degli emendamenti, anche se precedente a quello in esame. Non ha importanza ed è giusto che nella divisione dei ruoli tra opposizione singola e maggioranza ampia le cose siano andate in questa maniera, tenuto conto che, come il collega Meloni ha opportunamente richiamato, questa legge non potrà funzionare proprio perché la separazione delle carriere dei magistrati è stata prima voluta e dichiarata e poi pugnalata anche da coloro che hanno fatto finta di sostenerla.

Per tali ragioni ribadisco il mio voto contrario e spero soltanto, signor Presidente, che nell'anno che ci accingiamo ad iniziare il mare sia veramente furibondo, così da impedire alla navetta tra Senato e Camera relativa a questo provvedimento di giungere in porto prima della fine della legislatura, sperando che con questa possa definitivamente tramontare la prima Repubblica.

PETTINATO. Signor Presidente, l'aver voluto dare alla discussione di questa sera una dimensione storica e geografica ha poi portato a previsioni catastrofiche e questo è perfettamente naturale. Vorrei comunque sottolineare che, soprattutto a Natale, non posso consentire che mi siano attribuiti meriti o demeriti che non possiedo; per tale ragione devo dichiarare che in queste settimane, costretto da altri impegni, non mi sono occupato molto di questo disegno di legge, cosicché il voto favorevole che esprimo è un voto di rispetto per i colleghi della maggioranza e dell'opposizione che hanno trovato il consenso su questo testo. Esso per certi aspetti mi convince poco – per tale ragione mi sono astenuto dalla votazione sulla norma transitoria – ma non credo che la responsabilità di queste scelte si possano attribuire a chi le ha fatte. Scelte di questo tipo originano infatti da più lontano, vale a dire dalla difficoltà di questo Paese di darsi un modello processuale autenticamente fondato sulla cultura delle garanzie, che si sta faticosamente facendo strada e che incontra molti ostacoli. Quindi, nel momento in cui noi interveniamo su questo modello – e non mi riferisco al modello processuale ma al modello del sistema giustizia – che non sa rinunciare a nulla, che non sa cedere pezzi del proprio ambito ad altri sistemi e che quindi è sempre costretto a inseguire soluzioni parziali che, ovviamente, non possono essere pienamente soddisfacenti, è evidente che ci troviamo sempre in difficoltà.

CENTARO. Signor Presidente, le ragioni del voto favorevole del Gruppo Forza Italia muovono da diversi presupposti. In primo luogo, nel confronto politico la critica deve essere completa e quindi caratterizzata da una parte *destruens* ma anche da una parte costruttiva, perché il distruggere semplicemente in funzione di un'appartenenza all'opposizione e non alla maggioranza, senza prospettare una via diversa sulla quale confrontarsi, non serve a nulla. Credo, cioè, che presentare emendamenti a questo o ad altri disegni di legge, che sono semplicemente soppressivi di articoli e che non cercano di indicare la strada per risolvere problemi veri e sentiti da tutti, maggioranza e opposizione, sia comunque non costruttivo e utile al fine del buon espletamento del mandato che i cittadini italiani ci hanno conferito.

Non intendo fare la pagella dei buoni e dei cattivi, di coloro che hanno discusso o di coloro che sono «duri e puri» e che non si confrontano rimanendo nel puro *aere* politico. Non so se questa sia una buona legge, probabilmente non lo è, forse per i limiti di tutti coloro che vi hanno concorso, i miei per primi. Non me ne vogliano i colleghi, ma è impossibile che una legge sia perfetta; suole indicarsi come buona legge quella che può essere votata e approvata. Piuttosto, poi, che subire una legge che passa a colpi di maggioranza preferisco allora cercare di creare un percorso, attraverso un dialogo costruttivo, che comunque soddisfi le diverse esigenze e che consenta un confronto delle diverse opinioni, non derivanti dalla difesa di interessi contingenti o di interessi specifici ma dall'idea di potere predisporre un sistema con una sua coerenza. Probabilmente questo sistema dovrà essere rivisto perché solo la pratica dà veramente conto della validità di un sistema; è la strada che dà conto della validità di una macchina e non soltanto la sperimentazione nel chiuso dei laboratori.

Vorrei poi far rilevare come le camere penali si sono dimostrate assolutamente favorevoli. I difensori, coloro che più tengono alle garanzie dei loro difesi e che quindi comunque potrebbero avversare un determinato indirizzo soltanto per meri «interessi di bottega» e non per ragioni di carattere ideale, hanno espresso un loro assenso di massima a questo impianto e anche alle modifiche introdotte dal Senato. La stessa Associazione nazionale magistrati ha indicato una serie di punti, poi oggettivizzati in alcuni emendamenti approvati. Ecco quindi che proprio i due soggetti principali del processo concordano a larghe linee su questo impianto, che comunque dovremo tornare a rivedere per eliminare quelle «maggagne» che nel concreto si potranno verificare; era però indispensabile attuarlo in questo momento. Ricordo di aver detto, quando intervenni nella discussione sulla riforma costituzionale dell'articolo 111, che sarebbe stato indispensabile che contemporaneamente a quella riforma entrasse in vigore la legge applicativa. Ricordo anche come il Senato fece il suo dovere, votando il testo di riforma del codice di procedura penale rapidamente, per tempo, dando alla Camera la possibilità di votare con la stessa celerità. Ciò non avvenne, ma poco importa; ritengo che comunque questa riforma sia essenziale, anche se forse essa non soddisferà tutti ed è

certamente perfettibile. Diversamente, diciamo che chiaramente, le norme applicative dell'articolo 111 della Costituzione sarebbero scritte dalla Corte costituzionale, con sentenze additive dopo la cancellazione di alcune norme del codice. A questo punto, il Ministro della giustizia dovrebbe scrivere sotto dettatura della Corte costituzionale una serie di decreti-legge per sostituire le norme cancellate. Ciò rappresenterebbe la delegittimazione del Parlamento, il depotenziamento dell'organo fulcro della democrazia, deputato all'approvazione delle leggi e delle regole della società.

Condivido poi le considerazioni del collega Meloni. Vi sono state certamente una serie di riforme, che avrebbero dovuto vedere la luce in questa legislatura – purtroppo si sono «arenate» alla Camera – e che avrebbero dato un assetto complessivo e chiaro all'ordinamento giudiziario, più consono con la riforma dell'articolo 111 della Costituzione. Certamente ciò non è dipeso da questo ramo del Parlamento ma da eventi politici maturati altrove; sicuramente sono riforme alle quali si dovrà iniziare a porre attenzione nella prossima legislatura, per dare coerenza ad un sistema che a questo punto comincia ad essere veramente sbilanciato e a cui, al di là di modi di vedere che risentono di pessimismi o di posizioni di potere, bisognerà accostarsi in modo laico e imparziale, evitando contrapposizioni violente.

FASSONE. Signor Presidente, riconosco pienamente e senza difficoltà l'ampiezza e la qualità del lavoro svolto per licenziare questo testo, così come riconosco la necessità che un testo ci sia; riconosco altresì il fatto che questo testo migliora il prodotto affidatoci dalla Camera sotto parecchi punti. L'impianto complessivo però è tale da indebolire gravemente e pericolosamente, e senza necessità di rango costituzionale, la capacità di risposta del processo penale, in un momento in cui la debolezza di questo istituto viene universalmente lamentata. Per queste ragioni, oltre che per tutte quelle che ho già enunciato e che non ripeto, devo annunciare con rammarico il voto contrario.

VALENTINO. Signor Presidente, noi siamo stati degli attenti osservatori dell'iter di questo provvedimento, avvertendo naturalmente l'esigenza che al giusto processo fosse data attuazione; forse avremmo preferito un'attuazione diversa, più confacente ai principi del giusto processo introdotti dalla riforma costituzionale. Ho apprezzato le affermazioni del senatore Meloni sulle riforme che potevano essere approvate, e che erano state ipotizzate, e su una serie di iniziative che avrebbero realmente reso il processo più giusto. Tutto questo non è avvenuto per mille vicende ed evenienze; la storia della politica è fatta di imprevisti, di contingenze particolari che talvolta non consentono la realizzazione dei progetti così come inizialmente ipotizzati. Adesso siamo all'epilogo della legislatura e credo sia estremamente difficile che certe aspettative si possano realizzare.

Il mio sarà un voto favorevole, perché questo è stato sollecitato dagli operatori del settore giustizia, da coloro che ogni giorno si impegnano nei

tribunali perché i processi possano realizzarsi e nella maniera migliore, ma non le nascondo, signor Presidente, che se non ci fosse stato questo appello, questa richiesta pressante di attuazione di un principio – che in questa maniera certamente non viene esaltato però inizia un cammino, che è auspicabile in futuro possa poi concludersi positivamente – probabilmente il mio voto sarebbe stato diverso. Non sono entusiasta del lavoro fatto, anche se riconosco l'impegno di tutti. Devo dire che le modifiche introdotte dalla Camera hanno veramente squilibrato tutto l'impianto normativo che con grande impegno il Senato aveva licenziato. L'augurio, signor Presidente, è che in futuro si riesca a far diventare il giusto processo una realtà, affinché nei tribunali si possano veramente realizzare momenti di equilibrio tesi all'accertamento della verità e vi sia un regime realmente paritetico fra i protagonisti del processo. L'acquisizione delle prove è certamente fondamentale però le parti debbono essere su un piano assolutamente paritetico. L'auspicio è che questo disegno di legge sia il punto di partenza verso quella grande riforma, che ritengo importante affinché i processi possano essere veramente giusti, relativa alla separazione delle carriere tra magistrati che accusano e giudici che, imparziali, terzi ed equidistanti, debbono giudicare.

DE GUIDI. Signor Presidente, la mia presenza in questa commissione, per la verità un po' impropria, mi ha fatto capire quanto sia difficile e complicato perseguire l'obiettivo, comune a tutti i membri di questa Commissione, di approntare leggi rispondenti ad un'esigenza di giustizia in senso lato. Questo disegno di legge, che vede una convergenza abbastanza ampia, mi consente di esprimere un sereno voto favorevole. Al di là di tutte le illusioni fatte circa il modo con il quale si è perseguito questo consenso più ampio, credo che la convergenza sia comunque segno della positività di questo provvedimento, al di là delle difficoltà che ci possono essere. È stato rilevato da alcuni che non si potrà mai giungere al giusto processo e che questa legge non riuscirà a dare risposte a tale esigenza, quasi che si avesse la pretesa o la presunzione di aver in mano, o almeno in mente, la soluzione per un giusto processo o per una giustizia vera. Io diffido di queste posizioni, perché credo che la ricerca di una giustizia più vera sia una conquista che faticosamente si persegue. Inviterei quindi a essere tutti molto più cauti nel pretendere di possedere la visione del giusto processo o della vera giustizia.

PRESIDENTE. Il mio invito ai colleghi affinché rinunziassero alla dichiarazione di voto aveva una duplice motivazione. In primo luogo esso derivava dal fatto di aver registrato una sostanziale ampia convergenza, che però non ha impedito a colleghi della maggioranza e delle opposizioni di formulare emendamenti, di battersi per il loro accoglimento e di manifestare anche qualche dissenso, laddove esso appariva legittimo. In secondo luogo, esso derivava dalla constatazione che il dibattito sui singoli emendamenti era stato così ampio che immaginavo, e per la verità

non sono stato smentito, che le dichiarazioni di voto non avrebbero apportato nuovi contributi, sempre comunque rispettabili e apprezzabili.

Chi immaginava un percorso facile per un disegno di legge oggettivamente complesso e difficile come questo, credo avesse sottovalutato la portata delle disposizioni all'esame. Tra l'altro non bisogna dimenticare che siamo in sede deliberante, sicché manca il controllo e l'ampiezza di un dibattito assembleare.

Non mi rammarico che alcuni emendamenti abbiano rivisto il testo della Camera, né che questa sia chiamata nuovamente a pronunciarsi; non ci si può mai ritenere del tutto soddisfatti o considerare sufficienti le riflessioni quando si interviene su una materia come questa.

Voterò pertanto a favore del disegno di legge al nostro esame e sottolineo di svolgere tale dichiarazione di voto solo perché sono assenti i colleghi del mio Gruppo.

Propongo altresì alla Commissione di dare mandato al relatore ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 4383, resta assorbito.

I lavori terminano alle ore 23,50.

